Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 30 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 30 GENNAIO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Municipio di Dormelletto:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1939-XVII. — **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società Dante Alighieri:** Obbligazioni sorteggiate nella 68ª estrazione del 31 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima Luigi Fontana e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 18 gennaio 1939-XVII. — **Società anonima Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, in Livorno:** Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1939-XVII. — **Comune di Bolzano:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 2 gennaio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 4 dicembre 1937-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 50), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Rinaldi Igino di Luigi.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1938-XVI, registro 29 Africa Italiana, foglio 163.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bianchi Mario fu Luigi e fu Bili del Monte Adelaide, nato a Perugia il 23 giugno 1890, tenente colonnello s.p.e. del Comando Forze armate dell'Harar. — Comandante di una colonna mista delle varie armi impegnata in operazioni di grande polizia coloniale, diede costante prova di preclari virtù militari. In un duro combattimento, nel quale aveva lanciata audacemente la sua colonna, fu ognora ove più aspra infuriava la lotta trascinando i reparti dipendenti, col suo valoroso esempio, ad un deciso successo. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Cirabisi Gaspare di Mariano e di Lo Verde Mattia, nato a Castelvetrano (Trapani) il 16 giugno 1892, maggiore complemento del XXXVIII battaglione coloniale. — Comandante di battaglione arabo-somalo, durante sedici giorni di operazioni di polizia culminati in aspro combattimento contro avversario in forze preponderanti, dava prova di possedere preclari doti di comando. Nella furibonda lotta a corpo a corpo con l'avversario, si spingeva fra i reparti avanzati dando tempestivi ordini con grande calma e sprezzo del pericolo, e contribuendo decisamente all'esito rapido e felice del combattimento. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Cotugno Vittorio fu Antonino e fu Lentini Elisabetta, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 18 gennaio 1898, tenente complemento del XXXVIII battaglione coloniale. — Con grande slancio portava il proprio plotone all'attacco del nemico sgominandolo ed occupando la posizione avversaria, nonostante le gravi perdite subite fra i propri dipendenti. Rimasto ferito, con profondo senso del dovere e con ammirevole calma, rimaneva al reparto incitando i dipendenti a resistere e si lanciava ancora all'assalto fino alla completa rotta dell'avversario. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Riaudo Abdelcader fu Lorenzo e di Continenza Maria, nato a Pistoia il 3 dicembre 1897, 1° capitano s.p.e. del Comando Forze armate dell'Harar. — Commissario regionale di Giggiga, durante operazioni di grande polizia coloniale, saputo che un forte nucleo di ribelli transitava nelle vicinanze, rapidamente raccoglieva una banda di armati e si slanciava con essa sulle tracce del nemico. Ben presto raggiuntolo, per impedire si sottraesse all'inseguimento, con cosciente ardire e sereno sprezzo del pericolo decisamente lo attaccava, sostenendo con esso lunga e dura lotta finchè, soverchiato dal numero e terminate le munizioni era costretto a ripiegare, effettuando il movimento con calma ed ardire. — Abomsà, 9 aprile 1937-XV.

Solari Giovanni fu Raffaele e di Costa Giovanna, nato a Genova il 21 ottobre 1902, tenente complemento del XXXVIII battaglione coloniale. — Comandante di una compagnia fucilieri, in zona battuta si poneva alla testa dei propri uomini per accorrere in rincalzo di un reparto fortemente impegnato. Nonostante l'intenso fuoco avversario e le gravi perdite nelle proprie file, durante i contrattacchi manteneva ammirevole contegno di coraggio e baldanza lanciandosi fra i primi, col reparto, all'assalto del nemico e non desistendo dalla lotta che a successo ultimato. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Addò Mohamed, buluc basci della compagnia presidiaria Giggiga. — Ferito alla gamba durante l'attacco di una posizione fortemente presidiata dai ribelli, rifiutava di abbandonare il suo posto di combattimento e manteneva il comando della squadra fino a quando rimaneva una seconda volta colpito più gravemente. — Abomsà, 9 aprile 1937-XV.

Ahmed Ali Mahadi, buluc basci della XXX batteria someggiata indigeni. (*Alla memoria*). — Alla testa dei suoi ascari partecipava all'attacco di posizione fortemente difesa da ribelli con mitragliatrici. Rimasto ferito ad una gamba, rifiutava di essere allontanato e continuava a combattere finchè, colpito una seconda volta, lasciava la vita sul campo. — Abomsà, 9 aprile 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Agosti Dalio fu Giovanni e fu Verda Maria, nato a Borgo S. Agata (Imperia) il 29 giugno 1892, capitano complemento del XXXVIII battaglione coloniale. — Comandante di compagnia avanzata, trascinava, col proprio esempio di coraggio e fiducia, il reparto all'attacco di numerosi ribelli annidati nella boscaglia e ne aveva ragione, nonostante la tenace resistenza. Durante violenti

contrattacchi, che arrecavano gravi perdite al reparto, manteneva contegno sereno e coraggioso anche dopo essere stato ferito, incitando a resistere ed attaccare decisamente fino alla completa rotta del nemico. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Cancelli Giglio di Serafino, nato a Santa Sofia (Forlì) il 9 aprile 1909, sergente del XXXVIII battaglione coloniale, 3ª compagnia radio. — Addetto ad una stazione radio, partecipava volontariamente ad un'azione contro ribelli celati in boscaglia. Cooperava con ardimento alla ricerca di essi. Iniziato lo scontro si lanciava sull'avversario con esemplare sprezzo del pericolo. Avuto il piede sinistro trapassato da pallottola rifiutava ogni soccorso fino all'esito felice del combattimento — Mederier, 24 aprile 1937-XV.

Giordano Giuseppe di Pietro e di Guidetti Maria, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 3 gennaio 1909, sottotenente complemento del XXXVIII battaglione coloniale. — Comandante di plotone, durante accanito combattimento in terreno insidioso e contro preponderanti forze nemiche, manteneva ammirevole calma e sprezzo del pericolo, anche nei momenti difficili, incitando i propri dipendenti con la parola e con l'esempio. Fatto segno col proprio reparto a violento attacco, nonostante le gravi perdite subite nei dipendenti, si lanciava alla testa dei suoi al contrattacco fugando l'avversario ed annientando i superstiti. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Ahmed Mohamed, buluc basci del XXXVIII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Con slancio ed ardimento portava il suo buluc all'attacco di forte nucleo di ribelli annidati in cespugli uccidendone e fugandone. Ridotto con pochi uomini per le perdite subite, non desisteva e noncurante dell'intenso fuoco del nemico si avvicinava a questo e con lancio di bombe lo annientava. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Ali Mahamud Samantar, muntaz della XXX batteria someggiata indigeni. — Durante l'attacco di rilevanti forze ribelli, teneva contegno sereno e coraggioso. In una fase di ripiegamento, benchè esausto e quasi sprovvisto di munizioni, continuava a combattere con l'ufficiale e con i pochi uomini di retroguardia, contribuendo con il suo esempio alla riuscita dell'operazione, resa difficile dall'immediata pressione dell'avversario appoggiato da violento fuoco di mitragliatrici. — Abomsà, 9 aprile 1937-XV.

Elmi Fido, buluc basci del XXXVIII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante un contrattacco dei ribelli, in piedi, completamente allo scoperto, eseguiva preciso ed efficace lancio di bombe, producendo perdite al nemico e mettendolo in fuga, finchè rimaneva ferito. Esempio di coraggio e di ardimento — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Gheddi Goronè, ascari (20911) del XXXVIII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Benchè col braccio immobilizzato per precedente infortunio, ha voluto prendere parte volontario al combattimento. Ferito leggermente ha continuato a combattere. Visto cadere gravemente ferito il proprio capo-arma ha preso la mitragliatrice e l'ha fatta funzionare efficacemente nei successivi sbalzi. — Daga Gabal, 11 aprile 1937-XV.

Ibrahim Mohamed, buluc basci del XXXVIII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Con ammirevole esempio trascinava i suoi dipendenti all'attacco dei ribelli, nonostante l'intenso fuoco di questi, e le perdite del proprio reparto. Ferito, continuava nell'incitare i dipendenti con le parole finchè gli mancavano le forze. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Scehdon Ali Mohamed, ascari della XXX batteria someggiata indigeni. — Animoso e sprezzante del pericolo, si lanciava tra i primi all'attacco di rilevanti forze ribelli sostenute dal fuoco di varie mitragliatrici e si prodigava, poi, nel comunicare ordini alle squadre impegnate attraversando zone intensamente battute. In una fase di ripiegamento, di fronte all'incalzare dei ribelli, sotto l'intenso tiro di mitragliatrici nemiche, pur essendo quasi privo di munizioni, restava, volontariamente con l'estrema retroguardia, sempre vicino all'ufficiale aiutandolo nei faticosi sbalzi in terreno boscoso ed impervio. — Abomsà, 9 aprile 1937-XV.

Ussen Mohamed, guardia di commissariato del Commissariato regionale di Giggiga. — Ascari anziano di provata capacità combattiva, partecipava a lungo combattimento, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. In un ripiegamento con l'estrema retroguardia contribuiva a contenere la pressione avversaria rimanendo gravemente ferito alla spalla. — Abomsà, 9 aprile 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Amato Paolo di Michele e di Cardinale Concetta, nato a Canicattini Bagni (Siracusa) il 26 settembre 1912, sottotenente complemento del XXXVIII battaglione coloniale. — Comandante del plotone che agiva all'estrema sinistra del battaglione, in un tentativo d'infiltrazione di nuclei nemici, ha prontamente impiegato il reparto, riuscendo in pieno a sventare la manovra nonchè ad infliggere al nemico gravi perdite. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Blasco Alfredo fu Giovanni e di Omodei Giuseppina, nato a Catania il 18 marzo 1900, capitano s.p.e. del Comando Forze armate dell'Harar. — In una operazione bellica contro forti nuclei di ribelli, guidava per vari giorni il suo reparto con singolare perizia ed alto spirito aggressivo e di iniziativa, animando i suoi dipendenti ed essendo loro d'esempio nel compimento del dovere. — Zona Giggiga-Valle Harraua, aprile 1937-XV.

De Mari Francesco fu Andrea e di Colucci Teresa, nato a Bari il 7 settembre 1905, tenente s.p.e. del Comando artiglieria delle Forze armate dell'Harar. — Volontario in A. O., già distintosi quale capo pattuglia O. C., per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo in precedenti combattimenti. Chiamato a far parte di un comando tattico, durante successive operazioni di grande polizia coloniale nell'Hararino, coadiuvava validamente con intelligenza ed abnegazione il comandante le truppe nella preparazione e nello svolgimento delle operazioni. In combattimento manteneva contegno sereno e calmo, dando costante prova di attaccamento al dovere e di spirito di sacrificio. — Giggiga-Aubarre, 5-15 aprile 1937-XV.

Lupo Carmelo fu Raffaele e fu Tagliata Eloisa, nato a Siracusa il 19 giugno 1896, capitano s.p.e. del Comando Forze armate dell'Harar. — Volontario in A. O., durante un ciclo operativo, preposto ai servizi di una colonna operante contro forti formazioni ribelli, dava prova di competenza e saggezza nel disporre l'ottimo funzionamento di essi. Si recava più volte, volontariamente, a regolare il movimento dei reparti e delle colonne in particolare difficoltà per asprezza di terreno battuto ed insidiato da forti nuclei di rivoltosi lanciati allo sbaraglio. — Giggiga-Valle Harraua-Aubarre, aprile 1937-XV.

Montesoro Alberto fu Francesco e fu Marcati Salsi Marcellina, nato a Novi Ligure il 21 gennaio 1906, tenente in servizio S. M. del comando Forze armate dell'Harar. — Già distintosi durante la campagna A. O. specie nelle azioni per la conquista dell'Ogaden Hararino, Arussi e Bale, chiamato successivamente a far parte di un comando tattico, coadiuvava validamente, con intelligente abnegazione il comandante delle truppe operanti nella preparazione e nello svolgimento delle operazioni. In difficili e pericolose missioni per le quali si era volontariamente offerto, dava ripetute prove di alto senso del dovere, di cosciente ardimento e sereno sprezzo del pericolo. — Zona Fadis-Hareho-Giggiga, aprile 1937-XV.

Pratellesi Renato di Guido e di Bigagli Emma, nato a Firenze il 13 genaio 1907, sottotenente complemeto del XXXVIII battaglione coloniale. — Comandante di plotone, durante l'azione era l'animatore costante dei suoi uomini, sempre presente nei punti più battuti. Inceppatasi una mitragliatrice accorreva a rimetterla in efficienza, non curandosi delle intense raffiche provenienti da un vicino centro di resistenza avversario. Nei diversi sbalzi che il reparto compiva, dava continuamente prova di calma, slancio e sprezzo del pericolo. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Sandrini Giuseppe di Antonio e di Faustinelli Carolina, nato a Ponte di Legno (Brescia) il 29 gennaio 1901, maresciallo ordinario del IV gruppo bande. — Dopo aver fornito preziose notizie nell'approssimarsi di un gruppo ribelle, chiedeva di muovergli incontro ed al comando di irregolari lo disperdeva, infliggendogli perdite e catturando armi e prigionieri. — Gunagabo, 11-12 aprile 1937.

Sanzone Carmelo di Gaetano e di Tringale Concetta, nato a Messina il 9 marzo 1908, carabiniere della scuola allievi zaptiè di Harar. — Comandante di un plotone allievi zaptiè, in due combattimenti sostenuti contro ribelli si distingueva per coraggio, valore personale, aggressività, sprezzo del pericolo. Impiegava il suo reparto con intelligenza e perizia rivelando efficienti doti di comando. Esempio costante ai suoi uomini di volontà ed ardimento. — Gubedeli-Arrhò, 5-14 aprile 1937-XV.

Traversa Giuseppe di Michele e fu Iannola Maria, nato a Rossano Calabro (Cosenza) il 20 marzo 1906, tenente s.p.e. dei RR. CC. del comando settore militare di frontiera. — Comandante di centuria zaptiè, impiegata in operazioni di polizia, attirato dal fuoco intenso su altra parte della fronte, con felice iniziativa si portava con pochi uomini sul posto del combattimento, distruggendo un forte nucleo di ribelli e mantenendo in quel tratto l'integrità della fronte. — Arrò, 11 aprile 1937-XV.

Virtuani Alberto fu Giovan Battista e di Da Catra Adele, nato a Milano il 30 gennaio 1897, capitano complemento del XXXVIII battaglione coloniale. — Comandante di compagnia arabo-somala, distaccata a due giorni di marcia dal battaglione, venuto a conoscenza che un forte gruppo di ribelli trovavasi celato in località non lontana, muoveva contro di esso alla testa dei disponibili del reparto. Con intelligente manovra attaccava gli armati e, trascinato dall'ar-

dore combattivo, si lanciava alla testa dei suoi uomini sull'avversario infliggendogli perdite e determinando la precipitosa e disordinata fuga dei superstiti. Esempio di sagacia di comando e sprezzo del pericolo. — Mederier, 24 aprile 1937-XV.

Abdi Ahmed, ascari del XXXVIII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — In violento corpo a corpo con ribelli, sostenuto dal reparto, sempre tra i primi, con grande sprezzo del pericolo, incitava con l'esempio e con la parola i compagni alla lotta, cooperando validamente al successo. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Abdulla Abdi, buluc basci (6260) del XXXVIII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante del buluc comando di compagnia, accortosi che un nucleo di ribelli tentava, agevolato dalla fitta boscaglia, di aggirare ed impadronirsi di una nostra mitragliatrice, accorreva prontamente e spontaneamente con pochi uomini, riuscendo, a colpi di bombe a mano, a sventare la manovra nemica. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Aden Ibrahim, muntaz (20872) del XXXVIII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Visto sbucare dal folto di un cespuglio elementi avversari che si dirigevano verso l'arma per impossessarsene, d'iniziativa, alla testa dei più animosi, all'arma bianca e con preciso lancio di bombe a mano li fugava, rimanendo ferito. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Aden Mohamud, buluc basci della Residenza di Giggiga. — Già distintosi per valore in precedenti fatti d'arme, partecipava dipoi volontario ad operazioni belliche. In lungo combattimento confermava le sue preclari doti di coraggio e di ardire, combattendo alla testa della propria squadra con slancio e sprezzo del pericolo. — Abomsà, 9 aprile 1937-XV.

Ahmed Abdalla, ascari (18286) del XXXVIII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Port'arma tiratore, noncurante dell'intenso fuoco nemico, dirigeva con calma e perizia, sull'avversario, il fuoco della sua arma manovrandola a braccia, infliggendo all'avversario forti perdite e contribuendo così alla buona riuscita dell'azione. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Ali Bohol, buluc basci (18162) del XXXVIII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, durante l'azione è stato di esempio ai dipendenti per entusiasmo, slancio e sprezzo del pericolo. Nei momenti più critici del combattimento ha saputo rendere efficace il fuoco della propria mitragliatrice. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Behi Issa, ascari (40579) del XXXVIII battaglione coloniale, plotone comando. — Porta ordini del comando di battaglione, adempiva gl'incarichi con serenità e noncuranza del pericolo. Partecipava animosamente all'attacco con un reparto avanzato presso il quale aveva recapitato un ordine, finchè rimaneva ferito. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Fido Nur, ascari (20868) del XXXVIII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Porta arma tiratore, noncurante dell'intenso fuoco nemico, dirigeva con calma e perizia, sull'avversario, il fuoco della sua arma manovrandola a braccia, infliggendo all'avversario forti perdite e contribuendo così alla buona riuscita dell'azione. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Gabere Fara, buluc basci (7526) del XXXVIII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di buluc in combattimento, condotto il suo reparto in posizione dominante, assaltava l'avversario con lancio di bombe infliggendogli gravi perdite. Fatto segno a nutrito fuoco di fucileria da altra posizione, con virile esempio persisteva nella sua azione determinando la precipitosa fuga dell'avversario. — Mederier, 24 aprile 1937-XV.

Mohamed Bullo Omar Mohamed, ascari (27696) della XXVIII batteria someggiata indigeni. — Gregario di formazione moschettieri e mitraglieri di artiglieia lanciata all'inseguimento di forte nucleo ribelle, partecipava ripetutamente ad ardite ricognizioni di pattuglie, dando prova di audacia, sprezzo del pericolo e valore personale. — Grero-Molisà-Dambal, 9-12 aprile 1937-XV.

Mohamed Mohamud, muntaz (19590) del XXXVIII battaglione coloniale, plotone comando. — Quale porta ordini del comando di battaglione, più volte attraversava zona battuta dal nemico e, con slancio e grande sprezzo del pericolo, portava a compimento gl'incarichi affidatigli. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Mohamed Nur Galgial, ascari (33000) della XXVIII batteria someggiata indigeni. — Ascari moschettiere d'artiglieria lanciato all'inseguimento di un forte nucleo ribelle, partecipava ripetutamente ad ardite ricognizioni di pattuglie, dando prova di audacia, sprezzo del pericolo e valore personale. — Molisà-Dambal, 9-12 aprile 1937-XV.

Mohamed Ussen, muntaz del XXXVIII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante un contrattacco di ribelli impiegava con efficacia la sua mitragliatrice. Ferito, continuava la propria azione di fuoco fino ad attacco respinto. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Osman Abdi, buluc basci (17714) del XXXVIII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, si è lanciato sempre per primo negli sbalzi compiuti dal reparto. Più volte, incurante dell'intenso fuoco nemico, ha fatto funzionare a braccia la mitragliatrice, infliggendo perdite all'avversario. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Salah Ahmed, muntaz (18292) del XXXVIII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Port'arma tiratore, noncurante dell'intenso fuoco nemico, dirigeva con calma e perizia, il fuoco della sua arma, manovrandola a braccia, infliggendo all'avversario forti perdite e contribuendo così alla buona riuscita dell'azione. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

Ussen Mohamud, iusbasci (337) del XXXVIII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Incaricato del comando di un plotone, durante l'azione ha assolto il suo compito con energia, slancio e sprezzo del pericolo. Nonostante l'intenso fuoco nemico, ha ripetutamente percorso il fronte del suo reparto e, negli sbalzi compiuti, si è sempre slanciato per primo, trascinando, con l'esempio, i dipendenti. — Daga Galal, 11 aprile 1937-XV.

(247)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI, n. 2085.

Tariffa dei dazi doganali per l'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, che approva la raccolta degli atti dell'Autorità pubblica anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, in vigore nella Colonia Eritrea, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1821, che approva la tariffa dei dazi doganali della Somalia italiana, e successive modificazioni;

Viste le Convenzioni firmate a Saint Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati, concernenti la revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e dell'Atto generale e della Dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890, ed il regime delle bevande alcooliche in Africa, approvate con legge 6 gennaio 1928-VI, n. 3425;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione della tariffa dei dazi doganali per l'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tariffe dei dazi doganali d'importazione (allegati *A* e *B*), firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, da applicare:

allegato *A* alle merci estere da introdurre nel territorio dell'Africa Orientale Italiana escluso il territorio della Somalia Italiana situato a sud del 5° parallelo nord;

allegato *B* alle merci estere, italiane e libiche da introdurre nel territorio della Somalia Italiana situato a sud del 5° parallelo nord.

Art. 2.

Le merci di origine e provenienza dall'Italia o dalla Libia sono ammesse nell'Africa Orientale Italiana in esenzione dal dazio di importazione, ad eccezione di quelle destinate nel territorio della Somalia Italiana compreso a sud del 5° pa-

rallelo nord le quali dovranno assolvere il dazio stabilito dalla tariffa (allegato *B*).

Le merci prodotte in Italia od in Libia in zone considerate fuori della linea doganale sono sottoposte al dazio stabilito per le merci estere. Tuttavia, sono considerate come di origine e provenienza italiana i prodotti dei territori di Livigno, di Zara e delle Isole di Lagosta e di Pelagosa che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 516, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, sono ammessi, entro i limiti di determinati contingenti, alla introduzione nel territorio doganale del Regno in esenzione dai diritti di confine.

Le merci di origine e provenienza dal Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo godranno dello stesso trattamento riservato a quelle di origine e provenienza italiana.

Art. 3.

I diritti di confine si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono condonare, nè in tutto nè in parte, per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, è in facoltà dell'importatore di una merce avariata di optare per la riesportazione o per la distruzione, anche della sola parte avariata, a sue spese, osservate le norme imposte dalla dogana. Di tale facoltà l'importatore potrà valersi anche quando sia stata intrapresa la visita, ma prima che la merce sia stata asportata dalla dogana.

Art. 4.

I pezzi di merce, i quali riuniti insieme costituiscono un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, od anche in diverse dichiarazioni intestate alla stessa persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

I miscugli di prodotti differentemente tassati, quando non siano previsti in tariffa, o non costituiscano, anche come semplici miscugli, una delle sostanze considerate nelle voci della tariffa, si tassano come il prodotto più fortemente tassato in essi contenuto, salvo il caso in cui tale prodotto entri nel miscuglio in quantità trascurabile o così esigua da potersi ritenere come impurità.

Art. 5.

I dazi doganali, sia specifici che *ad valorem*, si pagano in valuta legale italiana.

Sulle merci per le quali la tariffa stabilisce un dazio sul valore ed un dazio specifico debbono essere pagati ambedue i diritti.

Art. 6.

Le merci debbono essere classificate sotto le voci inserite nella tariffa.

Le merci, le quali non trovino classificazione sotto le voci specifiche della tariffa, dovranno essere classificate tra le merci non nominate.

Art. 7.

L'esenzione dal dazio di importazione accordata ai prodotti di origine e provenienza italiana o libica non si estende ai prodotti esteri che abbiano già assolto il dazio di entrata loro proprio all'importazione nel Regno od in Libia.

Le merci di origine e provenienza italiana o libica per fruire della agevolezza suddetta dovranno, di regola, essere accompagnate dal certificato di origine, rilasciato dalla dogana italiana o libica, munito delle attestazioni d'imbarco.

Resta, tuttavia, in facoltà della dogana, quando esistano fondati dubbi, di richiedere altri documenti probatori, in aggiunta a quello presentato, come pure è in facoltà del capo della dogana di concedere che merci di caratteristica produzione italiana o libica siano ammesse in esenzione da dazio anche senza la presentazione del certificato di origine.

Il Ministro per l'Africa Italiana, previe intese col Ministro per le finanze e con quello per gli scambi e per le valute, potrà, con suo decreto, stabilire quali merci fabbricate nel Regno con materie prime estere temporaneamente importate debbano essere considerate, agli effetti dell'esenzione dal dazio doganale d'importazione, come di origine e provenienza italiana.

Esse dovranno essere accompagnate dalla bolletta rilasciata dalla dogana italiana dalla quale risulti che si tratta di merci esportate a scarico di bollette di temporanea importazione.

Il Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana stabilirà le norme cui dovranno sottostare le merci destinate in Italia o in Libia per poter usufruire del trattamento di favore che venisse ad esse concesso, qualora le merci stesse fossero assoggettate ad un dazio di esportazione dall'Africa Orientale Italiana.

Art. 8.

Il dazio sulle merci tassate a peso, salvo le eccezioni stabilite nella tariffa, si riscuote sul peso lordo.

Il valore imponibile delle merci da tassare *ad valorem* è costituito dal prezzo delle merci stesse al luogo di importazione, al momento della operazione di sdoganamento, ed è determinato sul prezzo di origine accresciuto dalle spese di trasporto, di assicurazione, ecc., fino al luogo predetto.

La dogana per tale determinazione si serve delle fatture di origine, o di altro documento equipollente, quando li riconosce regolari ed accettabili, e di qualsiasi altro elemento o mezzo che abbia o possa avere a sua disposizione.

Le fatture devono essere sempre presentate, anche quando le merci siano esenti da dazio o siano tassate con l'applicazione del dazio specifico.

La fattura dovrà sempre contenere una attestazione firmata dall'importatore in cui questi confermi l'esattezza di tutti i dati esposti sulla fattura medesima ed assuma la responsabilità di qualsiasi dichiarazione in essa fatta.

La dogana può esigere che la fattura sia vidimata dalla Autorità consolare se trattasi di merce proveniente dall'estero, o dal direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni se trattasi di merce proveniente dal Regno, o dal direttore del Consiglio coloniale dell'economia corporativa se trattasi di merce proveniente dalla Libia.

Allo scopo di controllare la veridicità della fattura, la dogana ha diritto di prendere visione dei libri di commercio, delle corrispondenze, delle polizze di assicurazione, e di ogni altro documento che si riferisca alle merci presentate allo sdoganamento.

Con la fattura originale dovrà essere presentato un duplicato della fattura stessa che sarà allegato alla matrice della bolletta di importazione. In mancanza del duplicato la dogana tratterrà la fattura originale.

Se le somme sono espresse nella fattura in moneta estera la dogana dovrà fare il ragguaglio in lire italiane in base al cambio effettuato dalla Banca d'Italia o dagli uffici postali locali nel giorno dello sdoganamento.

E' data facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana, sentiti i Governatori dipendenti, di fissare, annualmente, con suo decreto da pubblicarsi nel *Giornale Ufficiale*, i valori per le merci di più vasta ed ordinaria importazione soggette a dazio sul valore.

Lo stesso Governatore generale ha facoltà di procedere semestralmente alla revisione dei valori fissati.

Se l'importatore dichiari un valore che dalla dogana sia ritenuto inferiore al vero ed il Governatore generale non abbia fissato il valore per quella merce, la dogana ha facoltà di riscuotere il dazio in natura od, ove ciò non sia possibile, di acquistare le merci al prezzo dichiarato aumentato dell'8 per cento.

Con decreto del Governatore generale verranno stabilite le norme per l'esercizio di questo privilegio.

Art. 9.

Quando il dazio si riscuote sul peso netto, sul volume, sul numero, i recipienti abituali, esterni od interni, sono ammessi in esenzione da dazio, in quanto i recipienti stessi non costituiscano una merce utilizzabile dopo vuotati.

Art. 10.

Le controversie relative alla qualificazione delle merci ed alla determinazione del valore, quando questo non sia stato precedentemente stabilito con tabella ufficiale, sono sottoposte all'esame di una commissione composta dal presidente nominato dal Governatore competente e da due periti, uno scelto dalla dogana ed uno dal contribuente.

I periti saranno scelti da una lista che il Governatore competente pubblicherà ogni biennio, della quale faranno parte persone che per onestà e capacità diano seri affidamenti.

Il Governatore competente, con decreto motivato, emetterà le sue determinazioni sulle controversie, in conformità od in difformità del voto emesso dalla commissione suddetta.

La determinazione del Governatore è definitiva e non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Le spese inerenti alla controversia sono a carico del contribuente quando la risoluzione della controversia stessa abbia confermato il giudizio della dogana.

Art. 11.

Le variazioni ai dazi portate alla tariffa non si applicano se non dopo che sia stata pubblicata o nel *Giornale Ufficiale* del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana o, mediante affissione di pubblico avviso, negli uffici della dogana, la disposizione che porta le variazioni medesime.

Nel caso di variazioni ai dazi portate alla tariffa si applicano:

a) alle merci provenienti dall'Italia, dalla Libia o dall'estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini generali i dazi doganali preesistenti solo quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo e sia stata, inoltre, presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto purchè sia stato consegnato il manifesto.

Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate all'esportazione i dazi doganali esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi doganali esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate su garanzia od in seguito alla definizione del giudizio;

d) alle merci abbandonate ed alle merci estere provenienti da naufragio i dazi doganali esistenti il giorno della vendita;

e) alle merci in transito od assegnate da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi doganali esistenti alla scadenza del termine assegnato sulla bolletta a cauzione;

f) alle merci in transito e per le quali si sia ottenuta la permanenza nel territorio dell'Africa Orientale Italiana i dazi doganali esistenti il giorno in cui venne presentata la dichiarazione per lo sdoganamento;

g) alle merci temporaneamente importate od esportate e non riesportate o reimportate i dazi doganali esistenti il giorno in cui si effettuò la temporanea importazione od esportazione.

Le variazioni relative ai diritti speciali di entrata di cui al successivo art. 13 del presente decreto, nonchè quelle relative ai diritti accessori, si applicano alle merci che nel giorno della pubblicazione della disposizione nel *Giornale Ufficiale* del Governo generale o negli uffici doganali non siano state asportate dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini generali.

Le merci destinate al transito, nel caso di variazioni di cui al precedente capoverso, si considerano come non asportate dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, quando, nonostante la dogana abbia rilasciata la relativa bolletta doganale, non siano state imbarcate.

Art. 12.

Sono ammessi in esenzione dal dazio doganale, alla loro importazione in Africa Orientale Italiana e sotto le condizioni qui appresso specificate, i seguenti oggetti:

1) effetti, mobili, apparecchi radio riceventi, veicoli, armi, macchine fotografiche e da cucire degli impiegati governativi, civili e militari, che per ragioni del loro ufficio si recano in Africa Orientale Italiana, purchè il tutto sia usato e proporzionato al loro grado. L'esenzione è concessa dietro presentazione alla dogana di apposita domanda corredata da una distinta degli effetti e mobili da introdurre; per i veicoli debbono comprovare di esserne in possesso da almeno sei mesi prima della data del trasferimento in Africa Orientale Italiana. L'importazione può essere fatta a riprese, entro il termine di un anno dalla data del trasferimento dell'impiegato, ma la distinta deve essere consegnata, per intero, al momento della prima importazione;

2) effetti, armi, macchine fotografiche e da scrivere, arredi e strumenti portatili dei viaggiatori ed il piccolo corredo di libri e biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione;

3) effetti, armi, mobili, apparecchi radio riceventi, libri, vetture, velocipedi, utensili necessari alla professione ed altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la loro residenza in Africa Orientale Italiana, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari. L'esenzione non è concessa se l'introduzione non è compiuta entro un anno dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza e si effettua secondo le norme di cui al paragrafo 1) del presente articolo;

4) strumenti rurali, arnesi, mobili ed effetti usati importati da contadini e da operai che a scopo di lavoro si recano temporaneamente in Africa Orientale Italiana;

5) abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori ed artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti; animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli;

6) pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono ad istituti scientifici od a Enti pubblici o culturali e destinati a scopi scientifici o culturali;

7) effetti e mobili di primo impianto, spettanti a Consoli di carriera quando via sia reciprocità da parte dei loro

rispettivi Governi. Sotto condizione di reciprocità sono pure ammessi in esenzione dai diritti di confine le uniformi, le bandiere, gli stemmi e simili, nonchè gli oggetti di cancelleria spediti dai rispettivi Governi per uso degli uffici consolari;

8) oggetti destinati alle Missioni ed alle Comunità religiose. Il Governatore generale può, quando lo ritenga opportuno, in casi congrui, limitare le importazioni in esenzione dal dazio ad un determinato quantitativo annuo;

9) animali riproduttori, maschi e femmine, o destinati a lavori agricoli; semi di bachi da seta; preparati anticrittogamici (compreso lo zolfo semplice o ramato); concimi chimici; piante vive; talee; barbatelle e tuberi; cereali per la semina e semi in genere; prodotti esplodenti destinati all'agricoltura; canne e pali per sostegno delle piante; attrezzi per la pesca di qualsiasi genere; apparecchi ed attrezzi per l'industria zootecnica compresi quelli occorrenti per l'allevamento dei bachi da seta e degli animali da cortile.

In tutti questi casi l'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme da stabilirsi dal Governatore generale;

10) campioni destinati a rappresentare merci, sempre che non siano costituiti da oggetti veri e propri in sè compiuti, nè siano direttamente utilizzabili;

11) provviste di bordo sopravanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine dell'Africa Orientale Italiana e non si tratti di generi di privativa;

12) provviste di bordo, esclusi i generi di privativa, portati dall'estero da bastimenti addetti alla navigazione e che servano per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri durante la loro permanenza in porto;

13) merci dell'Africa Orientale Italiana recuperate da naufragi in vista del lido, purchè ne sia comprovata, in modo irrefragabile, l'origine;

14) avanzi di alberi e di vele, àncore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera naufragati sul litorale dell'Africa Orientale Italiana e gli stessi avanzi di navi nazionali o dell'Africa Orientale Italiana naufragate sulle coste straniere, purchè per questi ultimi l'importazione avvenga nel termine di un anno e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati;

15) le merci di indubbia origine dell'Africa Orientale Italiana di ritorno dall'Italia o dalla Libia o dall'Estero, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal Governatore generale;

16) casse ed urne che contengono i resti dei defunti trasportati in Africa Orientale Italiana, come pure gli oggetti che ne formano ornamento.

L'esenzione è concessa dalla dogana dietro presentazione del permesso di importazione rilasciato dall'Autorità competente;

17) il materiale di equipaggiamento (compresi le armi, le munizioni, i veicoli, gli animali da tiro e da sella) portato dalle unità militari che entrano in Africa Orientale Italiana;

18) armi, munizioni e materiali d'ogni sorta destinati alla difesa dell'Africa Orientale Italiana, importati dall'Amministrazione militare;

19) materiali destinati, in maniera indubbia, alla propaganda turistica, da distribuire gratuitamente, a condizione di reciprocità da parte dei Paesi di provenienza;

20) provviste di bordo destinate alle Regie navi, anche se destinate al consumo durante la permanenza in porto;

21) pesci freschi o salati ed altri prodotti della pesca pescati nelle acque litoranee o fronteggianti la costa dell'Africa Orientale Italiana, secondo le norme e le condizioni da stabilire dal Governatore generale;

22) tutti i materiali necessari per la fabbricazione delle gabbie per il trasporto delle frutta e delle verdure destinate all'esportazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che verranno stabilite dal Governatore generale.

Art. 13.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, è autorizzato:

a) ad imporre dazi di importazione sulle merci di origine e provenienza italiana o libica, quando ciò sia consigliato da speciali ragioni di indole finanziaria od economica;

b) ad imporre sulle merci estere speciali diritti di entrata da riscuotere dalla dogana in aggiunta al dazio previsto dalla tariffa, se ciò è consigliato da esigenze, fiscali, o commerciali od economiche;

c) a concedere temporaneamente l'esenzione o la riduzione del dazio doganale di importazione e del diritto di statistica a talune merci, quando speciali ed urgenti circostanze lo consigliano;

d) a permettere e disciplinare, con proprio decreto, le importazioni e le esportazioni temporanee;

e) ad imporre il divieto di importazione su talune merci, quando ciò sia consigliato da speciali esigenze;

f) a contingentare o a vietare l'importazione di talune merci, quando sussistano ragioni di carattere economico.

Art. 14.

E' data facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana:

a) di fissare e di modificare i dazi di esportazione sui prodotti originari dall'Africa Orientale Italiana. I prodotti esportati dal territorio della Somalia italiana compreso nel bacino convenzionale del Congo, a' termini della Convenzione di San Germano del 10 settembre 1919, debbono assolvere lo stesso dazio di esportazione tanto se siano destinati in Italia od in Libia che all'estero.

I relativi provvedimenti dovranno essere ratificati dal Ministero dell'Africa Italiana. Se non saranno ratificati entro tre mesi dalla loro data, essi cesseranno di aver vigore;

b) di proibire, riferendone immediatamente al Ministero dell'Africa Italiana, l'entrata o l'uscita di talune merci quando speciali ed urgenti circostanze lo richiedano, ed anche ordinarne la distruzione quando ne sia accertata la necessità, per la tutela della sicurezza e della salute pubblica.

DIRITTI ACCESSORI.

Diritti di statistica.

Art. 15.

Sulle merci importate in Africa Orientale Italiana, anche se non soggette a dazio di importazione, è dovuto un diritto di statistica in ragione del 2 per cento sul valore imponibile, accertato come è detto al precedente art. 8.

Non sono soggette al pagamento di tale diritto le merci importate dai viaggiatori od a mezzo pacco postale quando il valore non superi le lire cinquanta, nonchè i generi di monopolio, il legname e le pietre da costruzione, il cemento, i bitumi solidi o liquidi, gli olii minerali carburanti destinati ad usi agricoli, la legna da fuoco, il carbone fossile, il carbone di legna, i giornali, le riviste, i libri sciolti o legati, stampati in qualsiasi lingua, i titoli, le monete, i talleri e le merci elencate nel precedente art. 12, ed i materiali ammessi in esenzione doganale a' sensi dei Regi decreti 25 gennaio 1937-XV, n. 867, e 8 luglio 1937-XV, n. 1671.

Diritti di bollo.

Art. 16.

I documenti di cui appresso sono sottoposti alle seguenti tasse per diritto di bollo:

1) lire 0,50 le bollette di importazione, di esportazione, di importazione o di esportazione temporanea, di riesportazione, di reimportazione, di lasciapassare, di cauzione, di deposito quando il valore delle merci non sia superiore alle L. 200; di lire una quando il valore stesso sia superiore alle L. 200, ma non ecceda il valore delle L. 1000; di L. 5 quando il valore medesimo sia superiore alle L. 1000;

2) lire 5 per i manifesti di partenza e quelli delle merci arrivate se trattasi di velieri, e L. 50 se trattasi di piroscafi o di aeronavi.

E' pure dovuto un diritto di bollo di L. 1 per ogni persona iscritta sui ruoli di equipaggio, e di L. 5 per ogni persona iscritta sul manifesto dei passeggeri.

Sono esenti dal diritto di bollo le bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno, quelle per il pagamento delle multe e le bollette per somme depositate.

Diritti di magazzinaggio.

Art. 17.

Spetta al Governatore competente di fissare i diritti di magazzinaggio per le merci che rimangono nei recinti o negli spazi o nei magazzini doganali dopo il terzo giorno di giacenza. Non si comprende nel computo dei giorni nè il giorno di introduzione nè quello del ritiro delle merci.

Diritti per l'apposizione di contrassegni doganali.

Art. 18.

I diritti da riscuotere per apposizione dei contrassegni doganali sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) per ogni piombo apposto ai colli di merci od ai rispettivi mezzi di trasporto L. 0,50;

b) per ogni polizzino applicato ai colli di merci spedite in cabotaggio L. 0,20.

Tariffe speciali.

Art. 19.

L'approvazione delle tariffe per il movimento delle merci nei recinti e negli spazi doganali, come di quelle per l'imbarco e lo sbarco delle merci, spetta al Governatore competente.

Regime degli spiriti in Africa Orientale Italiana.

Art. 20.

Fino a quando avrà vigore la Convenzione di S. Germano del 10 settembre 1919, relativa al regime delle bevande alcooliche in Africa, approvata con legge 6 gennaio 1928-VI, n. 3425, l'importazione e la fabbricazione degli spiriti e delle bevande alcooliche distillate è regolata dalle disposizioni seguenti:

a) in Africa Orientale Italiana è proibita l'importazione, la fabbricazione, la detenzione e la vendita degli spiriti denominati di tratta di qualsiasi natura, nonchè di bevande alle quali siano mescolate tali qualità di spiriti. Il Governatore generale stabilirà l'elenco delle bevande distillate che devono essere considerate come comprese in tale denominazione;

b) nell'Africa Orientale Italiana è vietata l'importazione, la fabbricazione, la detenzione e la circolazione delle bevande distillate, pure o dolcificate o aromatizzate, contenenti essenze o prodotti chimici riconosciuti nocivi, quali: il tulone, l'anice stellato (badiana), l'aldeide benzoica, gli eteri salicilici, l'isoppo e l'assenzio;

c) nell'Africa Orientale Italiana la fabbricazione degli spiriti, puri o dolcificati o aromatizzati può essere permessa dal Governatore generale e sarà assoggettata al pagamento di una imposta di fabbricazione in ragione di L. 2200 per ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

Art. 21.

Gli spiriti, tanto puri che dolcificati o aromatizzati, importati nell'Africa Orientale Italiana dall'Italia o dalla Libia o dall'estero, sono assoggettati ad una sovratassa di confine pari all'imposta di fabbricazione stabilita nel precedente articolo 20.

L'imposta di fabbricazione sarà restituita nel caso di esportazione del prodotto, secondo le norme da stabilirsi dal Governatore generale.

L'imposta di fabbricazione o la relativa sovratassa di confine non è dovuta per lo spirito denaturato prodotto od importato in Africa Orientale Italiana, nè per lo spirito destinato ad usi industriali diversi da quello della preparazione di bevande, previa denaturazione che dovrà essere fatta nei modi che verranno stabiliti dal Governatore generale.

L'importazione degli spiriti, puri o dolcificati o aromatizzati, è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni che verranno stabilite dal Governatore generale.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Sono abrogate le tariffe dei dazi doganali della Colonia Eritrea e della Somalia italiana, approvate, rispettivamente, con i Regi decreti 30 dicembre 1909, n. 845, e 4 ottobre 1934-XII, n. 1821, e successive modificazioni, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, ad eccezione dei Regi decreti 25 gennaio 1937-XV, n. 867, e 8 luglio 1937-XV, n. 1671, che continuano ad avere vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 154. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Tariffa dei dazi doganali d'importazione da applicare in Africa Orientale Italiana escluso il territorio della Somalia Italiana compreso a sud del 5° parallelo nord

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
1	Animali	—	10 %	—
2	Carni:			
	a) fresche, refrigerate o congelate	Q.le	—	50
	b) salate, affumicate od in altro modo preparate	»	—	125
3	Estratti di carne, brodi condensati, condimenti per brodi e minestre	—	20 %	—
4	Latte sterilizzato e condensato	Q.le	20 %	20
	Sotto questa voce si comprendono la farina lattea, il latte in blocchi, in pani e in polvere, con o senza zucchero			
5	Burro di latte	»	10 %	10
6	Formaggio	»	10 %	15
7	Pesci e crostacei comunque preparati	»	20 %	50
8	Caffè:			
	a) in grani	»	—	300
	b) con scorza	»	—	60
	c) rotto	»	—	100
	Il caffè di origine e di provenienza diretta dalla Costa araba è ammesso in Eritrea al dazio stabilito diminuito del 90 %			
9	Zucchero	»	—	90
10	Cioccolata, confetture e biscotti	»	10 %	100
11	Droghe e spezie	—	10 %	—
12	Tè	Q.le	—	400
	Il dazio sul tè si riscuote sul peso netto.			
13	Conserva di pomodoro e pomodori in scatola	»	5 %	20
14	Frumento	»	—	15
15	Dura e dohon	»	—	3
16	Granoturco	»	—	4
17	Riso	Q.le	—	12
18	Granaglie non nominate	»	—	8
19	Farina:			
	a) di frumento	»	—	30
	b) di altre granaglie	»	—	12
20	Pasta di frumento	»	—	40
21	Legumi secchi	»	—	7
22	Patate	»	—	8
23	Aranci e limoni	»	—	15
24	Legumi ed ortaggi:			
	a) freschi	»	—	5
	b) secchi, preparati per minestre e per condimenti, anche triturati o sminuzzati	»	—	60
	c) nell'aceto, in salamoia, nell'olio o in altro modo conservati	»	10 %	20
25	Frutta fresca	»	—	30
26	Castagne e carrube	»	—	15
27	Datteri	»	—	10
28	Frutta secca	»	—	100
29	Frutta conservata:			
	a) nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero	»	—	60
	b) nell'aceto, in salamoia o nell'olio	»	—	100
	c) nello spirito	»	—	300
30	Acque minerali, naturali od artificiali ed acque gassose	»	—	10
31	Acque gassose ed acque minerali aromatizzate o con sugo di frutta contenenti zucchero in misura non superiore al 15 per cento	»	—	20
32	Birra:			
	a) in bottiglie:			
	1) di mezzo litro o meno	cento	—	45
	2) superiori al mezzo litro, ma non eccedenti il litro	»	—	85
	b) in fusti	Ett.	—	85
	Le bottiglie di birra superiori al litro saranno tassate per due o più per ogni litro o frazione di litro eccedente.			

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
33	Vino comune:			
	a) in fusti, damigiane o fiaschi	Ett.	—	30
	b) in bottiglie:			
	1) bianchi spumanti	cento	—	400
	2) altri	»	—	100
34	Vino marsala e vino vermut:			
	a) in fusti o damigiane	Ett.	—	40
	b) in bottiglie	cento	—	100
	Le bottiglie superiori al litro saranno tassate per due o più per ogni litro o frazione di litro eccedente.			
35	Spiriti:			
	a) puri	Ett.	—	200
	b) dolcificati o aromatizzati	»	—	300
	Sugli spiriti puri o dolcificati o aromatizzati si riscuote oltre al dazio la sovratassa di confine di cui all'art. 21 del R. decreto che approva la presente tariffa.			
	L'importazione dei prodotti stessi è permessa sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'art. 20 del predetto R. decreto e di quelle che verranno emanate dal Governatore generale.			
36	Sciroppi per bibite	Q.le	—	100
37	Sale comune	—	esente	esente
38	Tabacchi:			
	a) greggi:			
	1) arabi e surati	Kg.	—	15
	2) altri	»	—	25
	b) lavorati:			
	1) sigari e sigarette	»	—	100
	2) in altro modo	»	—	80
	Il dazio sui tabacchi si riscuote sul peso netto.			
	I tabacchi importati per conto dell'Amministrazione coloniale sono esenti da dazio.			
39	Semi di arachide e di sesamo	Q.le	—	10
40	Olii vegetali:			
	a) di oliva	—	10 %	—
	b) di sesamo	—	15 %	—
	c) altri	—	10 %	—
41	Corde, cordicelle e spago:			
	a) di canapa, compresa quella di manilla, di lino o di juta	—	15 %	—
	b) di altri vegetali filamentosi	—	10 %	—
42	Filati di cotone, anche commisti con altre materie tessili esclusa la seta	—	20 %	—
43	Filati di canapa o di lino	—	15 %	—
44	Filati di seta, anche commisti con altre materie tessili	Kg.	20 %	45
45	Tessuti di cotone, anche commisti con altre materie tessili esclusa la seta:			
	a) greggi	—	30 %	—
	b) imbianchiti	—	30 %	—
	c) a colori, tinti o stampati	—	30 %	—
46	Tessuti di canapa o di lino	—	20 %	—
47	Manufatti di lana	—	20 %	—
48	Tessuti di seta o misti a seta	Kg.	20 %	100
49	Manufatti di fibre artificiali:			
	a) filati	—	20 %	—
	b) tessuti	—	30 %	—
50	Pizzi e ricami di cotone, di lino, di canapa o di seta	—	20 %	—
51	Biancheria confezionata ed altri oggetti cuciti	—	20 %	—
52	Maglieria	—	20 %	—
53	Cotone, garze e tessuti idrofili, bende, mussole antisettiche o simili	—	1 %	—
54	Sacchi vuoti di juta, di sisal e fibre simili	—	5 %	—
55	Ghisa, ferro ed acciaio, greggi o comunque lavorati	Q.le	8 %	10
56	Utensili e vasellame per uso domestico:			
	a) di alluminio	—	15 %	—
	b) di lamiera di ferro smaltata	—	15 %	—
	c) altri	—	10 %	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
57	Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri e per l'agricoltura, di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie	—	15 %	—
58	Altri metalli comuni:			
	a) in barre, verghe, lamiere, nastri, fili e tubi	—	10 %	—
	b) in altri lavori	—	15 %	—
59	Macchine, apparecchi e loro parti:			
	a) macchine da cucire	—	20 %	—
	b) macchine da scrivere	—	25 %	—
	c) registratori di cassa	—	25 %	—
	d) apparecchi per l'applicazione dell'elettricità	—	25 %	—
	e) macchine motrici a combustione interna	—	30 %	—
	f) generatori di elettricità	—	30 %	—
	g) accumulatori elettrici per qualsiasi uso, e loro parti	—	30 %	—
	h) apparecchi di avviamento, di accensione, di illuminazione, di segnalazione e di frenatura per qualsiasi veicolo a motore (compresi quelli per aeroplani, per le imbarcazioni e per le trattrici), per biciclette e per motori industriali, ivi comprese le candele per qualsiasi uso	—	30 %	—
	i) macchine agricole:			
	1) aratri, seminatrici, spandiconcimi, trinciaforaggi, trebbiatrici e cernitrici	—	20 %	—
	2) falciatrici	—	18 %	—
	3) altre	—	10 %	—
	l) macchine non nominate	—	15 %	—
60	Apparecchi per radiotelegrafia, radiotelefonia ed altri apparecchi a valvole termoioniche, e loro parti:			
	a) apparecchi completi	Kg.	—	100
	b) parti di apparecchi:			
	1) valvole	cias.	25 %	12
	2) altre	Kg.	15 %	100
61	Strumenti scientifici e loro parti	—	15 %	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
62	Orologi:			
	a) da tasca, in cassa:			
	1) di metallo comune	cias.	—	5
	2) di metallo prezioso	—	15 %	—
	b) altri	—	20 %	—
63	Armi e loro parti, e munizioni	—	30 %	—
	E' vietata l'importazione delle armi e loro parti e delle munizioni senza l'autorizzazione del Governatore competente o delle Autorità da esso delegate			
64	Carri da strada comuni, esclusi quelli automobili	—	10 %	—
65	Vetture da strada comuni, escluse quelle automobili:			
	a) a due ruote	cias.	—	100
	b) con più di due ruote	»	—	300
66	Automobili:			
	a) per il trasporto di persone	Q.le	—	1.250
	b) trattrici	»	—	220
	c) altri	»	—	800
	Gli chassis non carrozzati si classificano come alla lettera *a*).			
67	Parti di automobili non nominate	»	—	1.000
68	Motocicli, anche con carrozzella laterale e velocipedi a motore	»	30 %	300
69	Velocipedi	cias.	—	125
70	Telai per velocipedi	»	—	110
71	Parti ed accessori di motocicli e di velocipedi, non nominate, compresi i motori e le carrozzelle laterali	Q.le	30 %	300
72	Rulli compressori per appianare il terreno, a motore, e loro parti	—	10 %	—
73	Locomotive di qualsiasi specie, tenders e veicoli per ferrovia	—	20 %	—
74	Vagoncini per ferrovie portatili ed aeree	—	20 %	—
75	Aeroplani ed idrovolanti	—	15 %	—
76	Bastimenti ed altri galleggianti per uso mercantile e da pesca	—	5 %	—
77	Navi ed altri galleggianti da diporto	—	10 %	—
78	Pietre, terre non nominate e minerali non metallici, compresi il bitume, l'asfalto e lo zolfo	—	esente	esente

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
79	Carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati o carbonizzati . .	—	esente	esente
80	Macine di pietra naturale, cementate o di tritumi agglomerati	—	2 %	—
81	Laterizi e materiale refrattario	Q.le	—	5
82	Calce, cementi e gessi	»	—	3
83	Lavori di cemento o di gesso	—	10 %	—
84	Terre cotte di uso comune anche verniciate o smaltate	Q.le	—	10
85	Lavori di grès	—	5 %	—
86	Maioliche, terraglie e porcellane	—	15 %	—
87	Ambrogette e mattonelle di qualsiasi materia .	—	15 %	—
88	Lastre di vetro e di cristallo	Q.le	—	100
89	Specchi e lastre da specchio	»	—	150
90	Bottiglie comuni e barattoli di vetro	»	—	40
91	Vetri, cristalli e smalti in conterie, tagliati a foggia di gemme od in pezzi forati per lumiere e simili	—	10 %	—
92	Lavori di vetro e di cristallo	Q.le	—	100
93	Legna da fuoco e carbone di legna	—	esente	esente
94	Legname rozzo o segato	—	10 %	—
95	Mobili di legno, di canna, di giunchi, di vimini e loro parti	—	10 %	—
96	Persiane di legno avvolgibili	—	10 %	—
97	Stalle mobili (boxex)	—	esente	esente
98	Utensili e lavori non nominati di legno:			
	a) greggi	—	5 %	—
	b) puliti	—	10 %	—
99	Olii minerali:			
	a) greggi e residui della distillazione di olii minerali	Q.le	—	2
	b) lubrificanti e grassi minerali	—	10 %	—
	c) petrolio	Q.le	—	8
	d) benzina	»	—	15
	Gli olii minerali, sia di origine italiana, libica od estera, sono sottoposti all'atto della loro importazione in Africa Orientale Italiana, oltre che al pagamento degli altri diritti di confine stabiliti, alle seguenti tasse speciali:			
	a) greggi e residui della distillazione di olii minerali L. 2,50 al Q.le.			
	b) lubrificanti e grassi minerali L. 15 al Q.le.			
	c) petrolio L. 17 al Q.le.			
	d) benzina L. 45 al Q.le.			
	Il dazio e le tasse speciali sugli olii minerali importati in bastimenti cisterna od in serbatoi si riscuotono sul peso netto aumentato del 20 per cento.			
	Gli olii minerali carburanti destinati ad essere impiegati ad azionare motori agricoli sono ammessi in esenzione dal dazio di importazione e dalla tassa speciale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che verranno stabilite dal Governatore generale.			
100	Catrame del carbone fossile e catrame vegetale	—	esente	esente
101	Legni, cortecce e resine odorose:			
	a) incenso	—	15 %	—
	b) altri	—	5 %	—
102	Olii essenziali, essenze, eteri ed estratti per sciroppi, per liquori e per profumeria; profumi sintetici e costituenti di essenze . . .	—	10 %	—
103	Profumerie	—	25 %	—
104	Sapone:			
	a) comune	—	10 %	—
	b) altro	—	20 %	—
105	Candele di stearina, paraffina o ceresina . . .	Q.le	—	75
106	Fiammiferi:			
	a) di legno	»	5 %	100
	b) di stearina, di cera e simili	»	5 %	150
	I fiammiferi importati per conto dell'Amministrazione coloniale sono ammessi in esenzione da dazio.			
107	Prodotti chimici:			
	a) iodio	Kg.	—	100
	b) altri	—	5 %	—
108	Generi medicinali e prodotti farmaceutici . .	—	20 %	—
109	Terre coloranti naturali	Q.le	—	20
110	Colori e vernici	—	20 %	—
111	Pelli conciate senza pelo	—	20 %	—
112	Lavori di pelli conciate	—	25 %	—
113	Otri di pelle	—	5 %	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
114	Pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli, anche miste a tessuti	—	20 %	—
115	Lavori di gomma elastica, di ebanite e di guttaperca:			
	a) guanti profilattici	—	30 %	—
	b) altri	—	20 %	—
116	Carta:			
	a) da involti, compresi i giornali vecchi	Q.le	—	10
	b) da lettere	»	—	200
	c) di ogni altra specie	—	20 %	—
117	Cartoni e cartoncini	—	15 %	—
118	Giornali, riviste, libri sciolti o legati, stampati in qualsiasi lingua	—	esente	esente
119	Pietre preziose e perle sciolte, gioielli e lavori di argento, di platino o di oro, anche con pietre preziose o con perle	—	10 %	—
120	Calzature	—	30 %	—
121	Lampadine elettriche:			
	a) per lampade tascabili	cias.	—	0,10
	b) altre	»	—	2,50
122	Oro, argento, platino, nichelio e rame in monete, in verghe od in rottami	—	esente	esente
123	Prodotti per fotografia e cinematografia:			
	a) pellicole	—	30 %	—
	b) carta	—	30 %	—
	c) lastre	—	30 %	—
	d) preparazioni per fotografia	—	30 %	—
124	Ombrelli	—	20 %	—
125	Mercerie di gomma elastica, di legno, di metallo comune, di pelle, di vetro e non nominate	—	20 %	—
126	Merci non nominate	—	18 %	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Capo del Governo, Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

ALLEGATO *B.*

Tariffa dei dazi doganali da applicare nel territorio della Somalia Italiana compreso a sud del 5° parallelo nord.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
1	Animali	—	1 %	—
2	Carni salate, affumicate od in altro modo preparate	—	1 %	—
3	Latte sterilizzato e condensato	—	2 %	—
4	Burro di latte	—	2 %	—
5	Formaggio	—	2 %	—
6	Pesci e crostacei comunque preparati	—	3 %	—
7	Caffè:			
	a) in grani	Q.le	—	300
	b) con scorza	»	—	60
	c) rotto	»	—	100
8	Scorza di caffè	»	—	50
9	Zucchero	»	—	60
10	Cioccolata, confetture e biscotti	—	10 %	—
11	Spezie e droghe	—	15 %	—
12	Tè (1)	Q.le	—	400
13	Conserva di pomodoro e pomodori in scatola	—	2 %	—
14	Frumento	Q.le	—	10
15	Dura	»	—	2
16	Granoturco	»	—	3
17	Riso	»	—	12
18	Altre granaglie	»	—	6
19	Farina:			
	a) di frumento	»	—	12
	b) di altre granaglie	»	—	10
20	Pasta di frumento	»	—	14
21	Legumi secchi	»	—	7
22	Frutta, legumi ed ortaggi conservati	—	3 %	—
23	Datteri	Q.le	—	5
24	Acque minerali naturali od artificiali ed acque gassose	»	—	8
25	Birra:			
	a) in bottiglie	cias.	—	0,50
	b) in caratelli	litro	—	0,60

(1) Il dazio sul tè si riscuote sul peso netto.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
	Le bottiglie di birra se contengono più di uno e meno di due litri pagano per due bottiglie, e con tale metodo debbonsi sdoganare le bottiglie di maggiore capacità.			
26	Vino comune:			
	a) in fusti, damigiane e fiaschi	Ett.	—	30
	b) in bottiglie:			
	1) bianchi spumanti	cento	—	200
	2) altri	»	—	100
27	Vino marsala e vino vermut:			
	a) in fusti o damigiane	Ett.	—	40
	b) in bottiglie	cento	—	100
28	Spiriti puri, dolcificati o aromatizzati	Ett.	—	200
	Sugli spiriti puri o dolcificati o aromatizzati si riscuote oltre al dazio la sovratassa di confine di cui all'art. 21 del R. decreto che approva la presente tariffa.			
	L'importazione dei prodotti stessi è permessa sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'art. 20 del predetto R. decreto e di quelle che verranno emanate dal Governatore generale.			
29	Sciroppi per bibite	litro o bott.	—	1
	Le bottiglie superiori al litro saranno tassate per due o più per ogni litro o frazione di litro eccedente.			
30	Sale comune	—	esente	esente
31	Tabacchi:			
	a) greggi:			
	1) arabi	Kg.	—	15
	2) altri	»	—	10
	b) lavorati:			
	1) in sigari e sigarette	»	—	100
	2) in altro modo	»	—	70
	Il dazio sui tabacchi si riscuote sul peso netto.			
	I tabacchi importati per conto dell'Amministrazione coloniale sono ammessi in esenzione di dazio.			
32	Semi di sesamo	Q.le	—	5

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO Sul valore	DAZIO Specifico Lire italiane
33	Olii vegetali:			
	a) di oliva	—	1 %	—
	b) di sesamo	—	15 %	—
34	Cordami vegetali e materie da intreccio	—	10 %	—
35	Sacchi vuoti	—	10 %	—
36	Filati di cotone, di lino o di canapa	—	10 %	—
37	Tessuti di cotone, di lino o di canapa	—	20 %	—
38	Manufatti di fibre artificiali	—	20 %	—
39	Filati e tessuti di seta o misti a seta	—	20 %	—
40	Pizzi e ricami di cotone, di lino, di canapa o di seta	—	20 %	—
41	Biancheria confezionata ed altri oggetti cuciti	—	20 %	—
42	Maglieria	—	20 %	—
43	Ghisa, ferro ed acciaio greggi o comunque lavorati	—	10 %	—
44	Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri e per l'agricoltura, di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie	—	10 %	—
45	Macchine e loro parti	—	10 %	—
46	Armi e loro parti, e munizioni	—	15 %	—
	E' vietata l'importazione delle armi e loro parti e delle munizioni, senza l'autorizzazione del Governatore o delle Autorità da esso delegate.			
47	Automobili:			
	a) per il trasporto di persone	Q.le	—	1.250
	b) trattrici	»	—	220
	c) altri	»	—	800
	Gli chassis non carrozzati si classificano come alla lettera a).			
48	Parti di automobili	»	—	1.000
49	Vagoni e carri ferroviari di qualsiasi specie	—	5 %	—
50	Pietre, terre e minerali non metallici, compresi: il bitume, l'asfalto, lo zolfo ed il catrame	—	esente	esente
51	Carbone fossile	—	esente	esente
52	Calce, cementi e gessi	Q.le	—	0,50
53	Maioliche, terraglie, terre cotte e porcellane	—	15 %	—
54	Ambrogette e mattonelle di qualsiasi materia	—	10 %	—
55	Legname da costruzione	—	8 %	—
56	Lavori di legno	—	10 %	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			Sul valore	Specifico Lire italiane
57	Olii minerali:			
	a) greggi e residui della distillazione di olii minerali	—	5 %	—
	b) lubrificanti e grassi minerali	—	15 %	—
	c) petrolio	Q.le	—	25
	d) benzina	»	—	60
	Il dazio sugli olii minerali importati in bastimenti cisterna od in serbatoi si riscuote sul peso netto aumentato del 20 %.			
	Gli olii minerali carburanti destinati ad essere impiegati ad azionare motori agricoli sono ammessi in esenzione dal dazio di importazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che verranno stabilite dal Governatore generale.			
58	Legni, cortecce e resine odorose	—	5 %	—
59	Olii essenziali, essenze, eteri ed estratti	—	30 %	—
60	Profumerie di ogni specie	—	30 %	—
61	Sapone:			
	a) comune	—	5 %	—
	b) altro	—	10 %	—
62	Magdad (sale di potassa)	—	5 %	—
63	Prodotti chimici	—	5 %	—
64	Fiammiferi	—	10 %	—
	I fiammiferi importati per conto dell'Amministrazione coloniale sono ammessi in esenzione da dazio.			
65	Ovatte antisettiche, cotone idrofilo, garze, bende e mussole antisettiche e simili	—	1 %	—
66	Generi medicinali	—	2 %	—
67	Giornali, riviste, libri sciolti o legati, stampati in qualsiasi lingua	—	esente	esente
68	Lavori di pelle	—	10 %	—
69	Oro, argento, platino, nichelio e rame, in verghe, rottami e monete	—	esente	esente
70	Merci non nominate	—	15 %	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Capo del Governo, Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 21.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 è aggiunto il comma seguente:

« La disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, si applica anche per le nomine anzidette ».

L'art. 4 è soppresso e sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 4. — I concorrenti mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito Nazionale Fascista, i quali abbiano presentato in termine la domanda d'ammissione ai concorsi ai posti di amministratore giudiziario od alle sessioni per la nomina a revisore ufficiale dei conti, di cui all'art. 2, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, documentare la qualità di mutilato o invalido di guerra.

« La prova relativa, in mancanza del decreto di concessione della pensione di guerra e del certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

« Art. 5. — Entro il termine stabilito dal precedente articolo, i concorrenti ivi preveduti possono ripresentare la domanda e i documenti prodotti a norma dei relativi bandi di concorso per la nomina ad amministratore giudiziario ovvero a revisore ufficiale dei conti, ancorchè abbiano dato la comunicazione di recesso di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743. In tal caso devono provvedere ad un nuovo versamento della tassa, ove ne abbiano ottenuto il rimborso.

« Art. 6. — Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 22.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 23.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, concernente la proroga al 1° luglio 1940, della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, concernente la proroga al 1° luglio 1940, della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 24.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 25.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 26.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 27.

Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII, di alcune agevolazioni in materia di tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare alcune agevolazioni tributarie temporaneamente concesse;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni tributarie stabilite e richiamate nei Regi decreti-legge di seguito citati è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1939-XVIII:

1) R. decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2133, convertito in legge con la legge 4 aprile 1938, n. 547, concernente gli acquisti di taluni beni effettuati da Istituti di credito;

2) R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 631, concernente le operazioni di cessione di crediti e costituzioni in pegno di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e le Aziende dipendenti, nonchè lo speciale trattamento previsto per le operazioni riguardanti il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1934, convertito in legge, con la legge 3 settembre 1936, n. 1729.

Per quanto riguarda le agevolazioni di cui sopra al n. 2, in deroga all'art. 69, terzo comma, del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e per la sola durata della proroga, la cessione e le costituzioni in pegno di crediti possono risultare da corrispondenza commerciale o da scrittura in carta libera non autenticata da notaio sempre che l'Amministrazione abbia comunque la sicurezza della piena efficacia e regolarità delle operazioni.

Art. 2.

Le deliberazioni con le quali le società esercenti industrie dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione a norma del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, che si siano messe in liquidazione a seguito della scadenza del termine previsto per la loro durata dall'atto costitutivo o dallo statuto, revochino la liquidazione, stabilendo contemporaneamente altro termine per la loro durata, sono soggette alla imposta proporzionale di registro di L. 0,20 per cento, da commisurarsi sull'attivo lordo risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Questa aliquota è applicabile per le ricostituzioni che hanno luogo entro il 30 giugno 1939-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il DUCE proponente incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 118. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 gennaio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, approvato con R. decreto 7 giugno 1937-XV, n. 1360;

Vedute le deliberazioni del commissario straordinario, in data 2 dicembre 1938-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 20 dicembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(414)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1939-XVII.

Schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia del Carnaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento, approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 7767, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo al registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 181, che approvò l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia del Carnaro;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia suddetta predisposto dall'Ufficio del genio civile di Fiume;

Vista la nota 22 dicembre 1938, n. 3733 dell'Ufficio stesso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia del Carnaro:

Schema di elenco suppletivo delle acque della provincia del Carnaro

N. d'ordine	Denominazione (da valle a monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limite entro il quale si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Torrente di Primano	Fiume Timavo	Primano	Dallo sbocco alle origin
2	Torrente di Villa Podigraie	Fiume Timavo	Villa Podigraie (frazione di Castel Jablanizza)	Dallo sbocco alle origin
3	Torrente di Zabice	Fiume Timavo	Zabice (frazione di Castel Jablanizza)	Dallo sbocco alle origini
4	Torrente di Cliuno	Torrente Molla	Villa del Nevoso e Castelnuovo	Dallo sbacco alle origini
5	Torrente Oslizza	Viene inghiottito da inghiottitoio	Locce piccola (frazione di Castelnuovo)	Dall'inghiottitoio alle origini
6	Torrente Perilli	Viene inghiottito da inghiottitoio	Giavorie (frazione di Castelnuovo)	Dall'inghiottitoio alle origini
7	Torrente Recina	Viene inghiottito dalla Grotta San Rocco	Clana	Dalla Grotta alle origini
8	Torrente Sussa	Viene inghiottito da inghiottitoio	Gracinanova (frazione di Elsane)	Dall'inghiottitoio alle origini
9	Sorgente e ruscello dei giardini pubblici	Golfo del Quarnero	Fiume	Dallo sbocco alle origini
10	Sorgenti (pozzi) e canali presso la Raffineria Olii Minerali Soc. An.	Golfo del Quarnero	Fiume	Dallo sbocco alle origini
11	Torrente San Giovanni	Golfo del Quarnero	Moschiena	Dallo sbocco alle origini
12	Torrente Uboca	Golfo del Quarnero	Moschiena	Dallo sbocco alle origini
13	Torrente Elenetta	Golfo del Quarnero	Moschiena	Dallo sbocco alle origini

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'Ufficio del genio civile di Fiume è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(396)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1939-XVII

Inquadramento sindacale dei dipendenti da ufficiali giudiziari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dei dipendenti da ufficiali giudiziari;

Considerato che detti dipendenti sono da considerarsi come impiegati privati e che pertanto nulla si oppone al loro inquadramento sindacale;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare

provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

I dipendenti da ufficiali giudiziari sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1939 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(437)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1938-XVII

Proroga delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi di pellegrini diretti a Roma e ai Santuari italiani, organizzati dall'Opera « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Condizioni e Tariffe » per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione n. C. 312/5995/11 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio commerciale e del traffico — in data 16 novembre 1938-XVII;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge n. 1948, in data 11 ottobre 1934-XII, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto Interministeriale n. 2321, del 19 febbraio 1935-XIII;

Visto il decreto Interministeriale n. 1220, del 26 gennaio 1937-XV;

Visto il decreto Interministeriale n. 1276, del 9 novembre 1937-XVI;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le facilitazioni stabilite col decreto Interministeriale n. 2321, del 19 febbraio 1935, pei viaggi di pellegrini a Roma e ai Santuari italiani, organizzati dall'Opera « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem » sono prorogate sino al 31 dicembre 1939.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1938-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(436)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1938-XVII.

Cessazione della vigilanza governativa sull'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, relativamente alla gestione dei fondi somministrati per le anticipazioni ai danneggiati di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1919 (*Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1919, n. 151), col quale fu istituita la vigilanza governativa sull'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie);

Visto il regolamento 18 giugno 1930-VIII, per l'esecuzione della legge 1° maggio 1930, n. 467;

Visto il regolamento 18 giugno 1935-XIII, contenente le norme complementari, integrative ed esecutive dei Regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 5, e 9 maggio 1935, n. 893;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, num. 41;

Considerato che, essendo avvenuta la regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie in ordine ai fondi ad esso somministrati per anticipazioni ai danneggiati di guerra, viene meno la necessità di mantenere l'Ufficio governativo per la vigilanza sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Col 31 dicembre 1939-XVII cessa la vigilanza governativa sull'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, relativamente alla gestione dei fondi ad esso somministrati dallo Stato per le anticipazioni ai danneggiati di guerra.

A far tempo dal 1° gennaio 1939-XVII, le attribuzioni già spettanti all'Ufficio governativo di vigilanza ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 18 giugno 1930-VIII e dell'art. 16 del regolamento 18 giugno 1935-XIII, per quanto concerne la formazione dei ruoli di riscossione, sono demandate alle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Nei riguardi delle analoghe gestioni del Consorzio della provincia e dei Comuni trentini, con sede in Trento, dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, oggi Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, e dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, con sede in Pola, la vigilanza governativa, a decorrere dall'anzidetta data del 1° gennaio 1939-XVII, verrà esercitata direttamente dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 3.

A far tempo dal 1° gennaio 1939-XVII, i ricorsi alla Commissione centrale danni di guerra contro i conti dimostrativi delle scoperture dovranno essere presentati, nel termine di giorni novanta dalla notifica, alla Ragioneria generale dello Stato (Ufficio stralcio danni di guerra), cui vengono deferiti anche gli altri compiti già spettanti all'Ufficio governativo di vigilanza ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento 18 giugno 1935-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(384)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 19 gennaio 1939-XVII.

Approvazione della donazione di un terreno e di un fabbricato per la costruzione della Casa della G.I.L. in Codroipo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, il comune di Codroipo è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. porzione del

mappale n. 1224/a, sito in comune amministrativo di Codroipo e censuario di Zompicchia, da distinguersi in catasto in conformità al tipo di frazionamento 6 luglio 1938 dell'ing. Bruno Bollico con il mapp. n. 1224/a di are 56,80; nonchè il fabbricato sopra costruito ad uso Casa della G.I.L.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 23 luglio 1938-XVI a rogito notaio Someda de Marco dott. Pietro, registrato a Udine il 28 novembre 1938-XVII al n. 1291 pubbl., trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Udine il 5 del mese successivo al n. 19437 del reg. gen. d'ord. ed al n. 15951 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno e della Casa G.I.L. di Codroipo è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
A. Starace

(415)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 19 gennaio 1939-XVII.

Approvazione dell'acquisto di un appezzamento di terreno occorrente per l'ampliamento dell'Accademia femminile della G.I.L. in Orvieto.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di ampliare l'Accademia femminile di Orvieto, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare da Bracardi Angelo per l'importo di L. 37.500 l'appezzamento di terreno sito in Orvieto, vocabolo Madonna di Loreto, della superficie di tav. 1.56, segnato in catasto alla sez. 1ª (città) col n. 1461 e con parte del n. 1462;

Considerata l'opportunità di tale acquisto;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 20 ottobre 1938-XVI a rogito notaio Ugo Marrocchi, registrato a Roma, Ufficio atti pubblici, il 3 novembre 1938-XVII al n. 6610 vol. 571, trascritto alla Conservatoria delle ipoteche di Orvieto il 23 ottobre 1938-XVI al n. 836 vol. 122 del reg. gen. d'ord. ed all'art. 687 vol. 218 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, dell'appezzamento di terreno necessario per l'ampliamento dell'Accademia femminile della G.I.L. di Orvieto è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
A. Starace

(416)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 19 gennaio 1939-XVII.

Approvazione della donazione di un fabbricato ad uso della Casa della G.I.L. in Precenicco.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, il comune di Precenicco è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L un fabbricato situato in comune amministrativo di Precenicco e censuario di Palazzolo non ancora censito fra i confini: nord: strada comunale, ovest e sud: fiume Stella, est: proprietà Emilio Loigo;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto di donazione in data 11 ottobre 1938-XVI a rogito notaio Someda de Marco dott. Pietro, registrato a Udine il 16 novembre 1938-XVII al n. 1146 pubbl., trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Udine il 29 stesso mese al n. 19040 del reg. gen. d'ord. e n. 15596 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, della Casa G.I.L. di Precenicco è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
A. Starace

(398)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 19 gennaio 1939-XVII.

Approvazione della donazione di un terreno e della soprastante Casa della G.I.L. di Moggio Udinese.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, il comune di Moggio Udinese è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L il mappale n. 8665 tettoia (ora demolita) di are 0.60 ed una porzione di terreno incensito figurante nella mappa area di piazza della superficie di mq. 2.920, nonchè il fabbricato costruito su detto terreno;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 23 luglio 1938-XVI a rogito notaio Someda de Marco dott. Pietro, registrato a Udine il 25 ottobre 1938-XVI al n. 954 pubbl., trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Udine il 6 del mese successivo al n. 17811 del reg. gen. d'ord. e n. 14606 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno e della soprastante Casa G.I.L. di Moggio Udinese è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
A. STARACE

(399)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 19 gennaio 1939-XVII.

Approvazione della donazione della Casa della G.I.L. di S. Giorgio di Nogaro.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di S. Giorgio di Nogaro, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. la casa situata in comune censuario di S. Giorgio di Nogaro e costruita dallo stesso sul mappale n. 961-*b* di are 12.50, terreno precedentemente donato all'O.N.B.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 23 luglio 1938-XVI a rogito notaio Someda de Marco dott. Pietro, registrato a Udine il 16 novembre 1938-XVII al n. 1145 pubbl., trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Udine il 29 dello stesso mese al n. 19039 del reg. gen. d'ord. ed al n. 15595 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile costruito dal comune di S. Giorgio di Nogaro per essere adibito a Casa della G.I.L. è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
A. STARACE

(400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Media dei cambi e dei titoli
del 26 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,85
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,88
Cecoslovacchia (Corona)	65,15
Danimarca (Corona)	3,9665
Germania (Reichsmark)	7,597
Norvegia (Corona)	4,465
Olanda (Fiorino)	10,265
Polonia (Zloty)	358,95
Portogallo (Scudo)	0,8064
Svezia (Corona)	4,5755
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,525
Id. Id. 5 % (1936)	92,50
Rendita 5 % (1935)	92,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Media dei cambi e dei titoli
del 27 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,85
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,33
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,15
Danimarca (Corona)	3,9665
Germania (Reichsmark)	7,599
Norvegia (Corona)	4,465
Olanda (Fiorino)	10,245
Polonia (Zloty)	358,95
Portogallo (Scudo)	0,8064
Svezia (Corona)	4,576
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id. 3,00 % Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,60
Id. Id. 5 % (1936)	92,575
Rendita 5 % (1935)	92,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,975
Id. id. 5 % - Id. 1941	102 —
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita del Debito pubblico

Elenco n. 16

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	74615	360, 50	Oderda Caterina di Vincenzo, nubile con usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu *Angelo* vedova Dolza Giovanni dom. a Mondovì (Cuneo).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu *Spirito-Angelo* vedova Dolza Giovanni dom. a Mondovì (Cuneo).
Id.	480165	360, 50	Oderda Maria-Ester fu Vincenzo, moglie di Mongherda Umberto ecc., con usufrutto come sopra.	Oderda Maria-Ester fu Vincenzo, moglie di Mongherda Umberto ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	81109	70 —	Tamiotti Margherita fu Pietro moglie di Tamiotti *Pietro* dom. a Rossa (Novara).	Tamiotti Margherita fu Pietro, moglie di Tamiotti *Francesco-Pietro-Ottavio-Eraldo* dom. a Rossa (Novara).
Cons. 3,50 %	391703	112 —	Krug *Bonifacio-Maria* fu Giovanni dom. in Montecassino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Pepoli Montes Giuseppe di Pietro.	Krug *Corrado-Bonifacio-Maria* fu Giovanni dom. in Monte Cassino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Pepoli Montes Giuseppa di Pietro.
P. R. 3,50 %	479618	105 —	Merlo Aldo fu Maurizio minore sotto la p. p. della madre Sclavo Caterina fu Francesco, moglie in seconde nozze di Scassal Alfonso dom. a Nizza (Francia), con usufrutto vitalizio a favore di Bonanato *Angela* fu *Antonio*, ved. Sclavo Francesco dom. a S. Remo (Imperia).	Merlo Aldo fu Maurizio minore ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Bonanato *Benedetta-Angela* fu *Gio-Antonio* ecc. ecc.
Id.	489720	49 —	Come la precedente.	Come la precedente.
P. R. 3,50 % (1934)	419749	35 —	Giannantoni *Giovanna* fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Pasquini *Rosa* dom. a Roma.	Giannantoni *Giacomina* fu Achille minore sotto la p. p. della madre Pasquini *Rosina* dom. a Roma.
Cons. 3,50 % (1906)	91350	70 —	*De Dominici* Giuseppe fu Giovanni Antonio dom. in Rossa (Valsesia).	*Dedominici* Giuseppe fu Giovanni Antonio dom. in Rossa (Valsesia).
P. R. 3,50 % (1934)	138892	94, 50	Sostegni *Giovanni*, Virginia, Giuseppe e Luigina di Luigi, minori sotto la p. p. del padre dom. a Sestri Ponente (Genova).	Sostegni *Maria-Giovanna*, Virginia ecc., come contro.
Id.	216541	224 —	Picone Angela fu Carlo, dom. a Formia (Roma).	Picone Angela fu Carlo *minore sotto la tutela di Palumbo Gennaro fu Pasquale* dom. a Formia (Roma).
P. R. 3,50 %	438575	322 —	Sanzari Ernesto, *Teresa*, Rosolina fu Girolamo, minori i primi due sotto la tutela di Sanzari Pasquale fu Filippo e la terza sotto la p. p. della madre Manselli Luisa, quali eredi indivisi del loro padre dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Sanzari Ernesto, *Antonetta-Teresa*, Rosolina fu Girolamo, minori ecc., come contro.
Id.	438574	21 —	Sanzari Ernesto e Teresa fu *Girolamo*, minori sotto la tutela di Sanzari Pasquale fu Filippo, quali eredi indivisi della loro madre Del Vecchio Filomena dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Sanzari Ernesto e *Antonetta-Teresa* fu Girolamo minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	284470	220, 50	Monforte-Ferrario Riccardo, Vittorio, e *Pier Pompeo* fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ceriani Giovannina fu Mauro, moglie in seconde nozze di Oberti Alessandro dom. in Milano vincolato d'usuf. vit. a favore di detta Ceriani Giovannina.	Monforte-Ferrario Riccardo, Vittorio, e *Pompeo-Pierino* fu Luigi, minori ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	318997	3209,50	Adami Zemira fu Francesco, nubile dom. in Luino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Falletti Giovanna* fu Michele.	Adami Zemira fu Francesco nubile dom. in Luino; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Falett* o *Falettj Maria-Giovanna* fu Michele.
P. R. 3,50 %	322342	112 —	Marchese *Mattia* fu Giuseppe dom. a Cocconato (Alessandria) ipotecata.	Marchese *Giovanni-Matteo* fu Giuseppe dom. a Cocconato (Alessandria) ipotecata.
Cons. 3,50 %	560396	24,50	Guarneri Andrea fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Citati *Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo. Con usufrutto vitalizio a favore di Citati *Eleonora* fu Giovanni vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo.	Guarneri Andrea fu Enrico minore sotto la p. p. della madre Citati *Maria-Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo. Con usufrutto vitalizio a favore di Citati *Maria-Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo
Id.	560398	24,50	Guarneri Giovanni fu Enrico minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a favore come sopra.	Guarneri Giovanni fu Enrico, minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a favore come sopra.
Id.	767743	45,50	Guarneri Giovanni fu Enrico minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Guarneri Enrichetta e Rosalia detta Rosina fu Luigi dom. a Palermo.	Guarneri Giovanni fu Enrico, minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	043525	381,50	Opera Pia Ospedale dei poveri infermi della Città di Voghera, amministrato dalla locale Congregazione di Carità, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro ved. di Gallarati Luigi.	Opera Pia Ospedale dei poveri infermi della Città di Voghera, amministrato dalla locale Congregazione di Carità, vincolato di usufrutto vit. a favore di Poggi *Paola-Anna* fu Pietro ved. di Gallarati Luigi.
P. R. 3,50 %	34181	80,50	Pantaleone Giovanna, *Calogera*, *Rubina*, e Francesco di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Pantaleone Angelo, dom. a Villalba (Caltanissetta).	Pantaleone Giovanni, *Calogero*, *Cherubina* e Francesco ecc., come contro.
Id.	482676	49 —	Giacalone *Giacomo* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Giacomazzo Giuseppa fu Salvatore vedova Giacalone dom. a Trapani.	Giacalone *Giacoma* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	32023	437,50	Galliano Vincenzo dom. a Torino, con usufrutto a favore di Crotti Derossi di Costigliole *Alberto* fu Alfonso dom. in Torino.	Galliano Vincenzo dom. a Torino con l'usufrutto a favore di Crotti Derossi di Costigliole *Pietro-Alberto-Francesco-Alfonso-Maria* fu Alfonso dom. in Torino.
Id.	32025	98 —	Ricciolio Cesare di Gaetano, dom. in Torino con l'usufrutto come sopra.	Ricciolio Cesare di Gaetano dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	32243	262,50	Del Carretto di Torre Bormida Lorenzo fu Carlo dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.	Del Carretto di Torre Bormida Lorenzo fu Carlo dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	37511	143,50	Buronzo Luigi di Giovanni dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.	Buronzo Luigi di Giovanni dom. a Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	594115	28 —	Schiappacasse *Angiolina* fu Giuseppe, vedova di Aschiero Giuseppe dom. a Savona (Genova).	Schiappacasse *Angelo-Maria* fu Giuseppe, vedova di Aschiero Giuseppe dom. a Savona (Genova).
Id.	594116	98 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	269791	4602,50	Ospedale Ospizio Ricovero di Valperga (Aosta); usufrutto vitalizio spetta a Garabello *Emma* fu Giovanni, ved. di Peradotto Firmino Antonio dom. in Valperga g. l'atto 30-3-931 rog. Rovetti not. in Cuorgnè.	Ospedale *Cav. Barucco ed* Ospizio Ricovero di Valperga (Aosta); usufrutto vitalizio spetta a Garabello *Gabriella-Laura-Emma* fu Giovanni ved. di Peradotto Firmino Antonio dom. in Valperga g. l'atto 30-3-931 rog. Rovetti not. in Cuorgnè.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(361)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 21
dal 1° al 15 novembre 1938-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Cassano Murge	B	—	1
Id.	Altamura	B	2	—
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Nave	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cosenza	Paola	B	—	1
Frosinone	Monte San Giovanni Campano	B	—	1
Id.	Ripi	B	—	1
Id.	Torrice	B	—	1
Milano	Legnano	B	1	—
Parma	Polesine Parmense	B	—	2
Pavia	Garlasco	B	1	—
Id.	Mortara	B	2	—
Perugia	Spoleto	B	—	1
Pola	Isola d'Istria	B	—	1
Id.	Urnago	B	—	1
Potenza	Acerenza	E	—	1
Roma	Arcinazzo Romano	O	—	1
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Labico	B	—	1
Id.	Licenza	B	—	1
Salerno	Fisciano	B	—	1
Id.	Polla	B	—	1
Id.	Sant'Arsenio	B	—	1
Id.	Tegiano	B	—	1
Torino	Caselle	B	—	1
Id.	La Loggia	B	—	1
Id.	Marentino	B	—	1
			7	23
	Carbonchio sintomatico.			
Brescia	Brescia	B	—	1
Sassari	Illorai	B	—	3
Verona	Ferrara di Monte Baldo	B	—	1
			—	5
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	3	3
Id.	Alluvioni Cambiò	B	2	—
Id.	Casalnoceto	B	1	1
Id.	Castellazzo	B	1	1
Id.	Cuccaro	B	1	—
Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Morano Po	B	1	—
Id.	Sale	B	1	—
Id.	Sarezzano	B	—	3
Id.	Valenza	B	—	1
Aosta	Brusson	B	2	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	Issime	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Aosta	San Martino Canavese	B	—	15
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Id.	BS	—	1
Id.	Torgnon	BS	—	1
Id.	Villanova Baltea	BS	—	1
Arezzo	Castel San Nicolò	B	2	—
Id.	Pratovecchio	B	4	1
Id.	Sansepolcro	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Stia	B	—	3
Id.	Subbiano	B	—	1
Asti	Asti	B	1	3
Id.	Costigliole d'Asti	B	—	2
Id.	San Damiano	B	2	—
Belluno	Puos d'Alpago	B	—	1
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Loiano	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Casalecchio di Reno	B	—	1
Brescia	Adro	B	—	2
Id.	Bagnolo Mella	B	—	9
Id.	Berlingo	B	—	4
Id.	Borgo San Giacomo	B	—	35
Id.	Brescia	B	—	8
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Capriano Azzano	B	—	3
Id.	Capriolo	B	—	1
Id.	Castegnato	B	—	3
Id.	Castel Mella	B	—	2
Id.	Castrezzato	B	—	2
Id.	Cazzago San Martino	B	—	4
Id.	Chiari	B	—	9
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Collio	B	—	3
Id.	Cologne	B	—	4
Id.	Comezzano	B	—	1
Id.	Pello	B	—	1
Id.	Erbusco	B	—	2
Id.	Ghedi	B	—	3
Id.	Gottolengo	B	—	2
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Leno	B	—	3
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	2
Id.	Nave	B	—	2
Id.	Offlaga	B	—	8
Id.	Orzinuovi	B	—	10
Id.	Orzivecchi	B	—	7
Id.	Ospitaletto	B	—	2
Id.	Palazzolo	B	—	3
Id.	Pavone del Mella	B	—	2
Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Pian d'Artogne	B	—	18
Id.	Pisogne	B	—	8
Id.	Pompiano	B	—	6
Id.	Pontevico	B	—	8
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	2
Id.	Roccafranca	B	—	3
Id.	Roncadelle	B	—	4
Id.	Rovato	B	—	7
Id.	Torbole Casaglie	B	—	7
Id.	Toscolano	B	—	2
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Trenzano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Brescia	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	23
Id.	Villachiara	B	—	6
Como	Anzano	B	—	1
Id.	Annone	B	—	1
Id.	Brinio	B	—	1
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Carimate	B	2	—
Id.	Castello	B	—	1
Id.	Cermenate	B	—	3
Id.	Cortenova	B	—	1
Id.	Gera	B	—	1
Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Luisago	B	—	1
Id.	Molteno	B	—	2
Id.	Montano	B	—	2
Id.	Osnago	B	1	2
Id.	Paderno	B	—	2
Id.	Sirone	B	—	1
Id.	Sorico	B	—	2
Id.	Vederio	B	—	1
Id.	Vertemate	B	—	1
Cremona	Azzanello	B	1	1
Id.	Bagnolo Cremasco	B	1	—
Id.	Bordolano	B	2	—
Id.	Cappella Cantone	B	1	—
Id.	Capralba	B	—	1
Id.	Casalbuttano	B	1	2
Id.	Casale Cremasco	B	—	1
Id.	Casaletto Vaprio	B	—	1
Id.	Castelleone	B	1	2
Id.	Castelverde	B	2	—
Id.	Castel Visconti	B	2	1
Id.	Cingia de'Botti	B	—	2
Id.	Corte de' Cortesi	B	1	2
Id.	Crema	B	1	2
Id.	Cremona	B	2	—
Id.	Cremosano	B	8	—
Id.	Cumignano Naviglio	B	—	3
Id.	Dovera	B	—	1
Id.	Fiesco	B	—	1
Id.	Gadesco Pieve Delmona	B	1	—
Id.	Genivolta	B	—	1
Id.	Grumello Cremonese	B	5	—
Id.	Izano	B	—	1
Id.	Madignano	B	—	1
Id.	Malagiuno	B	2	—
Id.	Monte Cremasco	B	—	2
Id.	Offanengo	B	2	—
Id.	Olmeneta	B	—	2
Id.	Paderno Ossolaro	B	—	2
Id.	Palazzo Pignano	B	—	2
Id.	Pandino	B	—	3
Id.	Pizzichettone	B	1	1
Id.	Pozzaglio ed Uniti	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	San Bassano	B	4	4
Id.	Sesto Cremonese	B	3	2
Id.	Soncino	B	4	3
Id.	Soresina	B	2	—
Id.	Spinadesco	B	3	—
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Cuneo	Barbaresco	B	—	1
Id.	Beinette	B	—	1
Id.	Benevagienna	B	1	—
Id.	Boves	B	—	1
Cuneo	Bra	B	—	1
Id.	Emire	B	3	12
Id.	Fossano	B	1	7
Id.	Mondovì	B	—	2
Id.	Montaldo Mondovì	B	1	—
Id.	Pagno	B	—	1
Id.	Peneragno	B	—	1
Id.	Revello	B	9	4
Id.	Roccavione	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Sampeyre	B	1	—
Id.	Santa Vittoria d'Alba	B	1	—
Id.	Savigliano	B	—	9
Id.	Verzuolo	B	—	2
Id.	Villafalletto	B	—	2
Firenze	Dicomano	B	1	—
Id.	Londa	B	9	2
Id.	Prato	B	—	4
Id.	San Casciano in Val di Pesa	B	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	2
Forlì	Portico di Romagna	B	2	1
Id.	Rimini	B	4	1
Id.	Forlì	B	1	1
Frosinone	Alatri	B	—	10
Id.	Arnara	B	2	—
Id.	Atina	B	—	1
Id.	Castro dei Volsci	B	—	8
Id.	Ceccano	B	8	1
Id.	Frosinone	B	5	2
Id.	Paliano	B	—	1
Id.	Pofi	B	8	1
Id.	Pontecorvo	B	—	1
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Torrice	B	7	5
Id.	Veroli	B	2	1
Genova	Casella	B	—	1
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Serrà Riccò	B	—	1
Littoria	Aprilia	B	1	—
Livorno	Livorno	B	1	2
Id.	Rossignano Marittimo	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	3
Id.	Montecarlo	B	—	1
Mantova	Magnacavallo	B	1	—
Id.	Poggio Rusco	B	—	1
Id.	San Benedetto	B	1	—
Messina	Barcellona	B	4	—
Id.	Lastroreale	B	6	—
Id.	Monforte San Giorgio	B	7	—
Id.	Roccavaldina	B	—	1
Id.	Rometta	B	—	4
Milano	Abbadia Cerreto	B	—	1
Id.	Castano Primo	B	—	1
Id.	Castelnuovo Bocca d'Adda	B	1	—
Id.	Cologno Monzese	B	1	—
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Lodivecchio	B	—	1
Id.	Magnago	B	—	1
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Melzo	B	1	—
Id.	Parabiago	B	1	—
Id.	Paullo	B	1	—
Id.	Rosate	B	1	—
Id.	Rozzano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Milano	San Colombano	B	1	—
Id.	San Giuliano	B	1	—
Id.	Sedriano	B	1	—
Id.	Segrate	B	1	—
Id.	Seregno	B	1	—
Id.	San Zenone Lembro	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	1	—
Id.	Villavesco	B	1	—
Id.	Vilmodrone	B	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	—	1
Novara	Bellinzago	B	2	—
Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Domodossola	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	3
Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Romentino	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Sozzago	B	—	1
Id.	Suno	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Vespolate	B	2	—
Parma	Cortile San Martino	B	1	—
Id.	Medesano	B	1	2
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	Roccabianca	B	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	B	1	3
Pavia	Albonese	B	3	1
Id.	Arena Po	B	—	1
Id.	Battuda	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Carbonara	B	1	1
Id.	Casteggio	B	—	—
Id.	Cava Manara	B	1	1
Id.	Giussago	B	1	1
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	San Nazzaro de' Burgandi	B	2	—
Id.	Stradella	B	—	2
Id.	Torrazza Coste	B	1	—
Id.	Trivolzio	E	—	1
Id.	Valle Lombarda	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	—	2
Perugia	Città di Castello	B	—	1
Piacenza	Calendasco	B	—	2
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Piacenza	B	1	—
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	1	1
Pistoia	Pistoia	B	—	3
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Reggio Nell'Emilia	Reggio Emilia	B	1	1
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Montecchio	B	—	1
Id.	Bibbiano	B	—	1
Id.	Reggiolo	B	—	1
Roma	Roma	B	18	57
Id.	Albano Laziale	B	—	1
Id.	Anzio	B	4	1
Id.	Civitavecchia	B	8	1
Id.	Nettuno	B	4	—
Id.	Tivoli	B	1	5
Id.	Velletri	B	—	2
Salerno	Battipaglia	B	—	1
Id.	Salerno	B	—	1
Savona	Roccavignola	B	—	2
Savona	Savona	B	—	1
Sondrio	Castello dell'Acqua	O	3	2
Id.	Chiuro	BO	—	6
Id.	Cino	BO	—	7
Id.	Cosio	BO	—	2
Id.	Dubino	BO	—	2
Id.	Montello	BO	—	2
Id.	Prata Camportaccio	BO	—	3
Id.	Samolaco	BO	—	5
Id.	Teglio	BO	1	2
Id.	Tovo Sant'Agata	BO	—	2
Id.	Villa Tirano	BO	—	1
Torino	Candiolo	B	—	2
Id.	Corio	B	—	2
Id.	Forno Canavese	B	—	1
Id.	Pancalieri	B	—	1
Id.	Rinapresso Chieri	B	—	2
Id.	Rocca Canavese	B	—	1
Id.	San Mauro	B	—	1
Id.	Torino	B	—	1
Id.	Trofarello	B	—	1
Id.	Verrua	B	—	1
Treviso	Galarine	B	1	—
Trieste	Trieste	B	1	—
Varese	Besozzo	B	—	1
Id.	Cantello	B	—	2
Id.	Casale Litta	B	—	2
Id.	Casorate	B	—	1
Id.	Castronno	B	—	3
Id.	Ferno	B	—	1
Id.	Garrada	B	—	1
Id.	Malnate	B	—	2
Id.	Mornago	B	—	3
Id.	Solbiate Olona	B	—	2
Id.	Vedano Olona	B	—	1
Id.	Viggiù ed Uniti	B	—	1
Vercelli	Castelletto Cervo	B	—	2
Id.	Desana	B	—	1
Id.	Rovasenda	B	—	1
			251	655
	Malrossino dei suini.			
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Asti	Plea	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Limana	S	—	1
Bologna	Medicina	S	3	—
Id.	Casalecchio di Reno	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	5
Id.	Caldaro	S	1	—
Chieti	Schiavi	S	—	10
Cremona	Stagno Lombardo	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	4
Id.	Ferrara	S	—	1
Id.	Lagosanto	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Frosinone	Pontecorvo	S	—	1
Gorizia	Cal di Comale	S	2	—
Id.	Cormons	S	—	1
Id.	Gorizia	S	2	1
Id.	Merna	S	1	—
Id.	Sambasso	S	2	—
Id.	Vipacco	S	—	3
Macerata	Matelica	S	3	—
Id.	Montecassiano	S	1	—
Id.	Portorecanati	S	2	—
Padova	Albignasego	S	—	1

Segue : *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Carmignano Brenta	S	—	1
Id.	Este	S	—	2
Id.	Veggiano	S	—	1
Perugia	Perugia	S	4	1
Pescara	Alanno	S	7	—
Id.	Città Sant'Angelo	S	3	—
Id.	Elice	S	1	—
Id.	San Valentino	S	10	—
Id.	Torre dei Passeri	S	—	12
Pola	Canfanaro	S	—	3
Id.	Valle d'Istria	S	—	3
Potenza	Guardia Perticara	S	—	1
Id.	Lavello	S	—	1
Id.	Pescopagano	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Id.	Conselice	S	—	4
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	—	1
Teramo	Bellante	S	5	—
Id.	Campli	S	1	—
Id.	Pineto	S	1	—
Id.	Sant'Egidio alla Vibrata	S	—	3
Id.	Silvi	S	2	—
Id.	Teramo	S	8	2
Terni	Terni	S	1	—
Trento	Egna	S	—	2
Id.	Flavon	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	2
Id.	Ora	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Villa Lagarina	S	—	1
Treviso	Cordignano	S	—	1
Id.	Ponzano Veneto	S	—	1
Id.	Tarzo	S	1	—
Id.	Volpago del Montello	S	1	1
Trieste	Duttogliano	S	—	1
Id.	Postumia	S	—	1
Id.	San Canzian d'Isonzo	S	12	—
Id.	San Pier d'Isonzo	S	2	—
Id.	Turriaco	S	4	—
Id.	Sgonico	S	—	1
Udine	Aquileia	S	3	—
Id.	Bagnaria Arsa	S	—	4
Id.	Bertiolo	S	3	1
Id.	Buia	S	—	1
Id.	Chiopris-Viscone	S	1	1
Id.	Codroipo	S	6	6
Id.	Colloredo di Monte Albano	S	—	1
Id.	Fanna	S	1	—
Id.	Maniago	S	4	—
Id.	Pasian di Prato	S	—	1
Id.	Pravisdomini	S	—	1
Id.	Santa Maria La Longa	S	1	1
Id.	Udine	S	—	1
Id.	Vivaro	S	—	2
Venezia	Chioggia	S	—	3
Id.	Concordia Sagittaria	S	2	—
Id.	Grisolera	S	1	—
Id.	Gruaro	S	2	—
Id.	Portogruaro	S	4	—
Verona	Gazzo Veronese	S	—	1
Vicenza	Brendola	S	—	3
Id.	Grancona	S	—	1
Id.	San Germano dei Berici	S	—	2
Id.	Torri di Quartesollo	S	—	2
Id.	Vicenza	S	—	1
			112	118

Peste e setticimia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Ancona	Ancona	S	9	—
Id.	Agugliano	S	1	—
Id.	Belvedere Ostrense	S	—	1
Id.	Castelleone di Suasa	S	1	—
Id.	Castelfidardo	S	5	—
Id.	Castelplanio	S	10	—
Id.	Cerreto d'Esi	S	23	4
Id.	Chiaravalle	S	5	—
Id.	Corinaldo	S	2	—
Id.	Fabriano	S	7	2
Id.	Filottrano	S	3	—
Id.	Jesi	S	9	—
Id.	Montemarciano	S	—	1
Id.	Montecarotto	S	2	—
Id.	Offagna	S	1	—
Id.	Ostra Vetere	S	4	1
Id.	Rosora Meggo	S	2	—
Id.	Senigallia	S	38	2
Id.	Serra San Quirico	S	9	5
Id.	Staffolo	S	2	—
Id.	Castelplanio	S	—	3
Id.	Maiolati	S	2	—
Id.	Numana	S	2	1
Arezzo	Arezzo	S	4	—
Id.	Civitella in Val di Chiana	S	1	5
Id.	Terranuova	S	1	2
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	—	1
Id.	Appignano del Tronto	S	1	—
Id.	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Comunanza del Littorio	S	1	—
Id.	Cupra Marittima	S	1	—
Id.	Falerone	S	2	—
Id.	Fermo	S	78	8
Id.	Force	S	3	—
Id.	Grottammare	S	1	—
Id.	Lapedona	S	12	—
Id.	Magliano di Tenna	S	—	1
Id.	Massa Fermana	S	1	—
Id.	Monte San Pietro Morico	S	1	—
Id.	Montalto delle Marche	S	3	—
Id.	Montappone	S	1	—
Id.	Montedinove	S	1	—
Id.	Montefiore	S	1	—
Id.	Montegiorgio	S	2	—
Id.	Monteprandone	S	1	—
Id.	Monterubbiano	S	27	—
Id.	Monturano	S	2	1
Id.	Monte Vidon Combatte	S	1	—
Id.	Monte Vidon Corrado	S	1	—
Id.	Montottone	S	3	—
Id.	Offida	S	1	—
Id.	Petritoli	S	1	1
Id.	Ponzano di Fermo	S	6	—
Id.	Porto San Giorgio	S	18	4
Id.	Ripatransone	S	2	2
Id.	San Benedetto del Tronto	S	20	5
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Id.	Servigliano	S	2	—
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Massignano	S	1	—
Id.	Magliano di Tenna	S	—	1
Id.	Montefiore	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticimia dei suini.			
Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Bologna	Bologna	S	2	1
Catanzaro	Strongoli	S	—	3
Firenze	Reggello	S	1	—
Macerata	Cingoli	S	2	—
Id.	Civitanova Marche	S	1	—
Id.	Corridonia	S	20	2
Id.	Esanatoglia	S	5	—
Id.	Loro Piceno	S	2	—
Id.	Macerata	S	26	—
Id.	Matelica	S	13	1
Id.	Mogliano	S	4	—
Id.	Montelupone	S	23	1
Id.	Montesangiusto	S	1	—
Id.	Montecosaro	S	4	—
Id.	Montesanmartino	S	4	—
Id.	Morravalle	S	16	4
Id.	Petriolo	S	2	3
Id.	Pollenza	S	3	—
Id.	Portorecanati	S	4	—
Id.	Recanati	S	11	—
Id.	Tolentino	S	33	—
Id.	Urbisaglia	S	43	—
Mantova	Gazzuolo	S	2	—
Id.	Marcaria	S	—	1
Id.	San Giacomo delle Segnate	S	1	1
Id.	Sustinente	S	1	—
Id.	Viadana	S	1	1
Padova	Montegrotto Terme	S	—	1
Id.	Galzignano	S	—	1
Id.	Carmignano di Brenta	S	—	1
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	S	—	4
Id.	Mondolfo	S	—	2
Id.	Urbania	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	1
Pescara	Caramanico	S	—	1
Id.	Penne	S	2	2
Id.	San Valentino in Abruzzo Citeriore	S	13	—
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Pola	Grisignana	S	—	1
Potenza	Noepli	S	—	6
Roma	Roma	S	3	—
Rovigo	Adria	S	7	1
Id.	Porto Tolle	S	14	—
Salerno	Buccino	S	—	3
Id.	Postiglione	S	—	4
Id.	San Gregorio Magno	S	—	5
Id.	Torraca	S	—	1
Sassari	Osilo	S	—	9
Siena	Montepulciano	S	—	1
Teramo	Atri	S	—	1
Id.	Campli	S	6	1
Id.	Cermignano	S	1	—
Id.	Controguerra	S	—	1
Id.	Teramo	S	2	1
Id.	Torano Nuovo	S	1	1
Treviso	Carbonera	S	—	1
Id.	Conegliano	S	—	1
Id.	Cornuda	S	—	1
Id.	Crocetta del Montello	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Roncada	S	—	2
Udine	Tolmezzo	S	—	1
Venezia	Jesolo	S	1	—
Id.	San Donà di Piave	S	1	—
Id.	Cona	S	1	—
Vicenza	Rosà	S	—	1
			634	130
	Farcino criptococcico.			
Catania	Belpasso	E	1	1
Id.	Catania	E	2	—
Messina	Messina	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	2	—
Id.	Baronissi	E	1	—
Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	3	2
Id.	Camporeale	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	1
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Trapani	E	—	5
			17	9
	Rabbia.			
Belluno	Belluno	C	—	1
Salerno	Angri	C	—	1
Id.	Nocera Inferiore	C	—	1
Id.	San Valentino Torio	C	—	1
Id.	Sarnio	C	—	1
Id.	Liano	C	—	1
			—	6
	Rogna.			
Perugia	Foligno	O	1	—
Roma	Nettuno	O	1	—
Salerno	Capaccio	O	1	—
			3	—
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Enna	Enna	O	4	—
Id.	Leonforte	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	1	—
			7	1
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Tortona	B	8	—
Ascoli Piceno	Montappone	B	1	—
Bolzano	Campo di Trens	B	4	—
Id.	Racines	B	2	—
Id.	Brennero	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	B	1	—
Cuneo	Saluzzo	B	—	1
Ferrara	Copparo	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Modena	Carpi	B	—	1
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Gravellona Toce	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Pisa	Calci	O	—	1
Roma	Roma	B	18	—
Rovigo	Loreo	B	2	—
Id.	San Martino di Venezze	B	1	—
Treviso	Motta di Finenza	B	—	3
Id.	Istrana	B	1	—
Udine	Buia	B	—	1
Id.	Sidegliano	B	1	—
Id.	Vito d'Asio	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	3	—
Id.	Caorle	B	3	—
Id.	Cavarzere	B	6	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	5	—
Id.	Marcon	B	1	—
			72	11
	Tubercolosi bovina			
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Andria	B	—	1
Id.	Casamassima	B	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Ferrara	Bondeno	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	4
Id.	Massafiscaglia	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	2
			8	11
	Diarrea dei vitelli.			
Macerata	Macerata	B	1	—
			1	—
	Influenza			
Macerata	Macerata	E	1	—
			1	—
	Difterite aviaria.			
Firenze	Firenze	P	1	—
			1	—
	Colera dei polli.			
Cuneo	Saluzzo	P	—	1
Padova	Conselve	P	—	3
Id.	Piombino Dese	P	—	1
Id.	Saccolongo	P	—	3
Rovigo	Adria	P	2	—
Id.	Contarina	P	8	—
Id.	Loreo	P	—	1
Id.	Rovigo	P	8	—
Treviso	Cessalto	P	2	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Colera dei polli.			
Treviso	Conegliano	P	1	—
Id.	Cornuda	P	—	3
Id.	Fontanella	P	1	—
Id.	Istrana	P	1	—
Id.	Orsago	P	1	—
Id.	Paese	P	7	—
Id.	Quinto	P	2	—
Id.	Treviso	P	8	—
Id.	San Vendemiano	P	—	3
Id.	Valdobbiadene	P	—	1
Trieste	San Canzian d'Isonzo	P	8	—
Id.	Ronchi dei Legionari	P	1	—
Udine	Codroipo	P	1	—
Id.	Pasian di Prato	P	—	1
Id.	Palazzolo dello Stella	P	2	—
Venezia	Fossò	P	1	—
Id.	Martellago	P	1	—
Id.	Noale	P	3	1
Id.	Strà	P	—	1
			58	14
	Barbone bufalino.			
Littoria	Pontinia	Buf.	—	1
			—	1

RIEPILOGO
dal 1° al 15 novembre 1938-XVII, n. 21

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	14	28	30
2	Carbonchio sintomatico	3	3	5
3	Afta epizootica	40	312	906
4	Malrossino dei suini	27	90	230
5	Peste e setticimia dei suini	25	131	764
6	Farcino criptococcico	4	14	26
7	Rabbia	2	6	6
8	Rogna	3	3	3
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	8
10	Aborto epizootico	14	33	83
11	Tubercolosi bovina	2	9	19
12	Diarrea dei vitelli	1	1	1
13	Influenza	1	1	1
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	7	23	73
16	Barbone bufalino	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(72)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Po Morto » in provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 23 gennaio 1939-XVII, n. 8308, sono state approvate alcune modifiche dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Po Morto », con sede in Mantova.

(404)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Vallio Meolo e Musestra in provincia di Treviso

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1939-XVII, n. 7155, è stato disposto l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Vallio Meolo e Musestra in provincia di Treviso.

(406)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Destra Mincio in provincia di Mantova

Con decreto del Ministero per l'agricoltura e foreste 20 gennaio 1939-XVII, n. 8247, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Destra Mincio, con sede in Volta Mantovana (Mantova), sulla base del testo deliberato dall'assemblea dei consorziati del 20 novembre 1938.

(407)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Quote d'integrazione a favore dei venditori di prodotti serici (mesi agosto-settembre 1938)

Con decreti in data 28 novembre 1938-XVII, registrati alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1938, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici delle campagne 1937 e 1938 per le vendite effettuate nei mesi di agosto e di settembre 1938.

(409)

Quote d'integrazione a favore dei venditori di prodotti serici (mese di ottobre 1938)

Con decreto in data 27 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1939, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici della campagna 1937 per le vendite effettuate nel mese di ottobre 1938.

(408)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei sindaci effettivi e supplenti della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 36 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in in Roma, approvato con decreto del DUCE in data 18 agosto 1938-XVI;

Vedute le designazioni dell'assemblea degli Enti partecipanti al capitale della suddetta Banca e della Sezione autonoma di credito fondiario;

Dispone:

I signori comm. dott. Alberto Angiolillo, barone gr. uff. dott. Salvatore Tucci e comm. rag. Gino Gabrielli, sono nominati sindaci effettivi della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, per un triennio a decorrere dalla data di approvazione del bilancio 1938.

I signori comm. dott. Luigi Fournier, conte cav. dott. Alfredo Salimei e avv. Guido Ruta, sono nominati sindaci supplenti della Banca stessa, per l'anzidetto periodo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1939-XII.

V. AZZOLINI

(419)

Avviso di rettifica

Nel testo dell'avviso dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito pubblicato a pag. 287 della *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1939-XVII, n. 15, concernente la cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in luogo di « 2 gennaio 1938-XVII » deve leggersi « 2 gennaio 1939-XVII ».

(420)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di ispettore superiore nei ruoli degli uffici provinciali delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, col quale alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni sono aggiunti i ruoli del personale degli uffici provinciali delle Corporazioni;

Visti il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, ed il R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 768;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1938, registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1938, reg. 8 Corporazioni, foglio 107, col quale due posti di ispettore superiore (grado 6°, gruppo *A*) del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle Corporazioni sono stati coperti;

Ritenuto che il terzo posto previsto dall'organico è da coprire mediante concorso per titoli ai sensi dell'art. 18 del citato R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Vista la nota 17 dicembre 1937, n. 1908/15 — 1/1/3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore superiore (grado 6° - gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle Corporazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori di grado 7° i quali alla data del presente decreto abbiano un'anzianità in tale grado di almeno tre anni ed i funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni che siano di grado 6°, oppure di grado 7°, con anzianità in quest'ultimo grado di almeno tre anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire 6 dovrà essere fatta pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio - Servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) non oltre il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre, elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Art. 4.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto con la votazione riportata;

2) lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3) copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente Ufficio;

4) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

5) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento;

6) Ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice sarà composta come appresso:

1) Gr. uff. dott. Ferdinando Rocco, consigliere di Stato, presidente;

2) Gr. uff. dott. Erasmo Caravale, direttore generale del commercio, membro;

3) Comm. avv. Ernesto Gambino, vice avvocato dello Stato, membro;

4) Comm. dott. Francesco Paolo Rubino, capo della Divisione del personale del Ministero, membro;

5) Comm. dott. Alfredo Jannoni Sebastianini, capo del Servizio centrale per i Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni, membro;

6) Comm. dott. Giuseppe Mereu, capo divisione.

Funzioneranno da segretari il cav. dott. Giuseppe Bazzichelli, Consigliere nel Ministero, ed il dott. Saverio Rodolfo Accardi, primo segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(426)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 20 novembre 1938-XVII, con cui furono banditi gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione mdia;

Ritenuta l'opportunità che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di abilitazione suddetti che scade il 10 febbraio 1939-XVII, sia procrastinato;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media, indetti col decreto Ministeriale 20 novembre 1938-XVII, è procrastinato di 60 giorni a contare da quello successivo alla data di scadenza del bando sopra citato.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(457)

Avviso di rettifica

Nel diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, nelle Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18, del 23 corrente, sono incorse alcune inesattezze, che si rettificano come segue:

Pag. 351: nel rigo corrispondente alla data di esame del 14-5-1939 - V. Avv. - è stato pubblicato prova « scritta » anzichè « grafica »;

Pag. 352: 5° rigo, corrispondente alla data del 4-7-1939, dovrà leggersi « F. XIII. T. » anzichè « F. XIII. F. »;

Pag. 352: alla data del 9-7-1939, dovrà leggersi « I.I.T. » anzichè « F. XV. T. »; ed ancora a

Pag. 352: 13° rigo, 11-7-1939, dovrà leggersi « F. XVI. T. » anzichè « I.I.T. »; al quart'ultimo rigo della stessa pagina, dopo « prova pratica » - apporre la chiamata « (1) » - « I candidati ammessi a detta prova, dovranno presentarsi tutti in detto giorno, alle ore otto ».

(458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario capo dei comuni di Massa Marittima, Ostuni, Gravina, Mola, Riesi, La Maddalena.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Massa Marittima (Grosseto), Ostuni (Brindisi), Gravina (Bari), Mola (Bari), Riesi (Caltanissetta) e la Maddalena (Sassari), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli art. 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 10 febbraio 1939-XVII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale intende concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, dev'essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 13 dicembre 1938-XVII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(410)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936 con il quale venne bandito il concorso a dieci posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bomporto, Carpi, Camposanto, Fiumalbo, Montecreto - Montefiorino III, Pavullo, Zocca, Modena IV e I Reparto forese;
Visto il proprio decreto n. 19505 del 23 luglio 1938 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti;
Viste le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;
Visto il proprio decreto con cui il dott. Enrico Buldrini veniva nominato in ragione di graduatoria nella condotta medica di Montefiorino;
Vista la lettera n. 2708 del 1° settembre del podestà di Montefiorino col quale si comunica che il dott. Buldrini non ha accettato tale nomina;
Vista la dichiarazione qui pervenuta il 17 corrente con la quale il dott. Cesare Cavazzana rinuncia alla stessa nomina;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alberto Setti è dichiarato vincitore della condotta medica di Montefiorino III.

Modena, addì 12 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: PASSERINI

(371)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936 con il quale venne bandito il concorso a 10 posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bomporto, Camposanto, Carpi, Fiumalbo, Montecreto, Montefiorino, Pavullo, Zozza, Modena IV e I foresi;
Visto il proprio decreto n. 19505 del 23 luglio 1938 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti;
Viste le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso e specialmente quelle dei dott. Lodi Alessandro ed Enzo Stanzani;
Visto il proprio decreto col quale il dott. Stanzani in base agli accennati criteri non ha accettato la nomina nella condotta di Montecreto ed è stato nominato in altra condotta della Provincia;
Visto il R. decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lodi Alessandro è dichiarato vincitore della condotta medica di Montecreto.

Modena, addì 12 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: PASSERINI

(373)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936 con il quale venne bandito il concorso a dieci posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bomporto, Carpi, Camposanto, Fiumalbo, Montecreto, Montefiorino, Pavullo, Zocca, Modena IV e Modena I reparto forese;
Visto il proprio decreto n. 19505 del 23 luglio 1938, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti;
Viste le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;
Visto il proprio decreto con il dott. Fabbri Alfredo è stato nominato in base agli accennati criteri nella condotta di Pavullo e ritenuto che lo stesso ha dichiarato di non accettare la nomina in detto Comune;
Che il dott. Enrico Buldrini ha dichiarato di rinunciare alla sede medesima con suo telegramma 12 ottobre 1938;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Enzo Stanzani è dichiarato vincitore della condotta di Pavullo IV.

Modena, addì 12 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: PASSERINI

(374)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.